



## **DL Semplificazioni (AS 1883)**

**DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76**

**Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale**

**Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 (suppl. ord.)**

*Roma, 20 luglio 2020*

## TITOLO I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA

### Capo I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

*Art. 1 (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)*

L'articolo prevede delle disposizioni volte ad incentivare gli **investimenti pubblici** nel settore delle **infrastrutture** e dei **servizi pubblici** e a far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19.

Al **comma 1** si prevede che alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al **31 luglio 2021**, in deroga agli articoli 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, e 157 (Altri incarichi di progettazione e connessi), comma 2, del **codice dei contratti pubblici** ([Dlgs 18 aprile 2016, n. 50](#)), si applicano le **procedure di affidamento** previste nei successivi commi 2, 3 e 4, qualora l'atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi **l'aggiudicazione o l'individuazione** definitiva del contraente avviene entro il termine di **due mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto di tali termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della **responsabilità del responsabile** unico del procedimento per **danno erariale** e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono **causa di esclusione** dell'operatore dalla procedura o di **risoluzione del contratto** per inadempimento che viene dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Al **comma 2** si stabilisce che, fermo quanto previsto dagli articoli 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) e 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza) del codice dei contratti pubblici, le **stazioni appaltanti** procedono **all'affidamento** delle attività di progettazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le seguenti modalità:

- a) **affidamento diretto** per affidamenti di importo **inferiore a 150.000 euro**;
- b) **procedura negoziata, senza bando** per l'affidamento di servizi e forniture di **importo pari o superiore a 150.000 euro** e fino alle **soglie di rilevanza comunitaria** (Art. 35 del codice dei contratti pubblici), previa **consultazione**, nel rispetto di un **criterio di rotazione** che tenga conto di una diversa **dislocazione territoriale** delle imprese invitate:
  - di almeno **cinque operatori** economici, per lavori di importo pari o superiore a **150.000 euro** e inferiore a **350.000 euro**;
  - di almeno **dieci operatori** economici per lavori di importo pari o superiore a **350.000 euro** e inferiore a **un milione di euro**;
  - di almeno **quindici operatori** economici per lavori di importo pari o **superiore a un milione di euro** e fino alle **soglie comunitarie**.

Si prevede che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Al **comma 3** gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite **determina a contrarre** che contenga gli elementi di cui all'articolo 32, comma 2 del codice dei contratti pubblici. Per gli affidamenti tramite procedura negoziata, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** o del **prezzo più basso**. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede all'esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla **soglia di anomalia** (Art. 97, commi 2, *2-bis* e *2-ter*, del codice dei contratti pubblici), anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Al **comma 4** si prevede che per le suddette modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le **garanzie provvisorie** (Art. 93 del codice dei contratti pubblici), salvo che ricorrano **particolari esigenze** che ne

giustificano la richiesta. Nel caso in cui sia richiesta la **garanzia provvisoria**, il relativo **ammontare** è **dimezzato** rispetto a quello previsto nell'art. 93.

Al **comma 5** si specifica che le suddette disposizioni si applicano anche alle procedure per **l'affidamento** dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle **prove dei concorsi pubblici**, fino all'importo di **750.000** euro.

*Art. 2 (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia)*

Al **comma 1** si specifica che al fine di incentivare gli **investimenti pubblici** nel settore delle **infrastrutture** e dei **servizi pubblici**, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto del presente articolo qualora **l'atto di avvio** del procedimento sia adottato entro il **31 luglio 2021**. In tali casi **l'aggiudicazione o l'individuazione** definitiva del contraente avviene entro il termine di **sei mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio. Il mancato rispetto dei termini, la mancata stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per **danno erariale** e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di **esclusione dell'operatore** dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

Al **comma 2** si prevede che, salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle **soglie comunitarie**, mediante la **procedura aperta, ristretta** o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della **procedura competitiva con negoziazione** (Artt. 61, 62, 123, 124 del codice dei contratti pubblici), in ogni caso con i **termini ridotti** di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).

Al **comma 3** si prevede che per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di opere di importo pari o superiore alle **soglie comunitarie**, la **procedura negoziata** di cui agli articoli 63 e 125 del codice dei contratti pubblici (procedura negoziata senza previa indicazione di gara, per

settori ordinari e speciali) può essere utilizzata quando, per ragioni di urgenza derivanti dagli effetti della **crisi** causata dalla **pandemia COVID-19** o dal **periodo di sospensione delle attività** da essa determinato, i **termini**, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie **non possono essere rispettati**.

Al **comma 4** si prevede che, nei casi di cui al **comma 3** e nei settori **dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria**, delle infrastrutture per la **sicurezza pubblica**, dei **trasporti** e delle infrastrutture **stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche**, (compresi gli interventi nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017-2021), nonché gli interventi funzionali alla **transizione energetica**, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture operano in **deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale**, fatto salvo il rispetto:

- del **codice** delle leggi **antimafia** e delle misure di **prevenzione**, (dlgs n. 159/2011);
- dei **vincoli** derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE (appalti pubblici) e 2014/25/UE (procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali);
- dei **principi** di cui agli articoli 30, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici e delle disposizioni in materia di **subappalto**.

Al **comma 5**, si prevede che per ogni procedura di appalto è nominato un **responsabile unico** del procedimento che valida ed approva ciascuna **fase progettuale** o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.

Al **comma 6** si stabiliscono i requisiti di trasparenza che le stazioni appaltanti devono rispettare nella pubblicazione degli atti sui **siti istituzionali**.

*Art. 3 (Verifiche antimafia e protocolli di legalità)*

Il **comma 1** stabilisce che al fine di **potenziare e semplificare** il sistema delle **verifiche antimafia**, fino al 31 luglio 2021, per il **rilascio delle informazioni** ricorre sempre il **caso**

**d'urgenza** e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del dlgs n. 159/2011, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di **benefici economici, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti** da parte di **pubbliche amministrazioni**.

La suddetta previsione si applica qualora la documentazione non consultabile dalla **Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia** e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-*bis* (Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti) e 13 (Fondo centrale di garanzia PMI) del DL n. 23/2020, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 (Contributo a fondo perduto, Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, Patrimonio destinato) del DL 19 maggio 2020, n.34.

Al **comma 2** si prevede che fino al 31 luglio 2021, per le **verifiche antimafia** riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici, si procede mediante il rilascio della **informativa liberatoria provvisoria**, conseguente alla consultazione della **Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia** e di tutte le **ulteriori banche dati** disponibili, anche quando l'accertamento è eseguito per un **soggetto non censito**, a condizione che non siano soggetti a cui sono state applicate **misure di prevenzione** o che siano stati vittima di **infiltrazione mafiosa**. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti sotto condizione risolutiva, fermo restando le **ulteriori verifiche** ai fini del rilascio della **documentazione antimafia** da completarsi entro **trenta giorni**.

Al **comma 3** si stabilisce che, al fine di rafforzare gli accertamenti, si consultano la **banca dati nazionale unica della documentazione antimafia** e tutte le **ulteriori banche dati disponibili**.

Al **comma 4**, si prevede che, nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle **cause interdittive** ai sensi del codice delle leggi antimafia, le **pubbliche amministrazioni** appaltanti **recedono** dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle **opere già eseguite** e il **rimborso** delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto

previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4 del codice delle leggi antimafia (opere in corso di ultimazione o essenziali per l'interesse pubblico) e dall'articolo 32, comma 10, del DL [n. 90/2014](#) (funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici).

Al **comma 5**, si prevede che un decreto del **Ministro dell'interno** possa essere individuare ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle **Prefetture** nel rilascio della **documentazione antimafia**.

Al **comma 6**, si precisa che, per quanto non espressamente disciplinato dai precedenti commi, si applicano le disposizioni del codice delle leggi antimafia.

Al **comma 7**, si inserisce nel codice delle leggi antimafia un **Art. 83-bis (Protocolli di legalità)** che prevede che:

- il **Ministero dell'interno** possa sottoscrivere **protocolli** o altre **intese** per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di **criminalità organizzata**, anche allo scopo di **estendere** il ricorso alla **documentazione antimafia**. I protocolli possono essere sottoscritti anche con **imprese** di rilevanza strategica o con **associazioni** rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere **modalità per il rilascio della documentazione antimafia**, nonché determinare le **soglie** di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli. I protocolli possono prevedere **l'applicabilità delle previsioni** del presente decreto anche nei **rapporti** tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi;
- l'iscrizione **nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori** (Art. 1, commi 52 e seguenti, della [legge n. 190/2012](#)) e l'iscrizione **nell'anagrafe antimafia** (Art. 30 del DL [n. 189/2016](#)) degli esecutori **equivale** al **rilascio dell'informazione antimafia**;

- le **stazioni appaltanti** prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei **protocolli di legalità** costituisce **causa di esclusione** dalla gara o di **risoluzione** del contratto.

#### **Art. 4 (Conclusioni dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali)**

Al **comma 1** si apportano le seguenti modifiche all'articolo 32, comma 8, del codice dei contratti pubblici (**Fasi delle procedure di affidamento**):

- si precisa che la **stazione appaltante** è tenuta a concludere il contratto nei **termini** previsti dalla legge, evitando che, anche in accordo con l'aggiudicatario, venga ritardata o rinviata la stipulazione del contratto;
- si prevede che la **mancata stipulazione** del contratto nel termine previsto deve essere **motivata** con riferimento all'interesse della **stazione appaltante e a quello nazionale** alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della **responsabilità erariale e disciplinare** del **dirigente** preposto. Non costituisce giustificazione la **pendenza di un ricorso giurisdizionale**, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare **contratti di assicurazione** della propria **responsabilità civile** derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

Al **comma 2** si prevede che in caso di **impugnazione** degli atti relativi alle **procedure di affidamento** di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del presente decreto, se rientranti nell'ambito applicativo del **rito abbreviato** previsto dal codice del processo amministrativo, (dlgs n. [104/2010](#)), si applica l'articolo 125, comma 2, del codice, che prevede di tenere conto del **preminente interesse nazionale** alla sollecita realizzazione dell'opera.

Al **comma 3** si prevede che in caso di **impugnazione** degli atti relativi alle **procedure di affidamento** di cui all'articolo 2, comma 3 del presente decreto, si applica

l'articolo 125 del codice del processo amministrativo (disposizioni processuali per le controversie relative a **infrastrutture strategiche**).

Al **comma 4** si modifica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo, prevedendo che:

- se ne ricorrono i presupposti (rispetto dei termini a difesa, mancanza di esigenze istruttorie e mancata dichiarazione in ordine alla proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale o altro), le cause rientranti nel rito relativo a procedure di affidamento devono essere definite con **sentenza in forma semplificata** in esito all'udienza cautelare;
- il **dispositivo** deve essere pubblicato in tempi brevi.

#### **Art. 5 (Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica)**

Al **comma 1** si prevede che la **sospensione**, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle **soglie comunitarie**, può avvenire **esclusivamente per le seguenti ragioni**:

- a) cause previste da **disposizioni di legge penale**, dal codice delle leggi **antimafia** e delle misure di prevenzione, e da **vincoli** derivanti dall'appartenenza **all'Unione europea**;
- b) gravi **ragioni di ordine pubblico, salute pubblica** o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere;
- c) gravi ragioni di **ordine tecnico**, idonee a incidere sulla **realizzazione** a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- d) gravi ragioni di **pubblico interesse**.

Al **comma 2** si prevede che la sospensione è in ogni caso disposta dal **responsabile unico del procedimento**. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere *b)* e *d)*, su **determinazione del collegio consultivo tecnico** di cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorità competenti autorizzano nei successivi dieci giorni la **prosecuzione dei lavori**, salvo

assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

Al **comma 3**, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il **collegio consultivo tecnico**, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui **proseguire i lavori**.

Al **comma 4** si prevede che nel caso in cui la prosecuzione dei lavori non possa proseguire con il **soggetto designato**, la stazione appaltante, previo **parere del collegio consultivo tecnico**, dichiara la risoluzione del contratto e opera in uno dei seguenti modi:

- procede **all'esecuzione in via diretta dei lavori**;
- interpella i soggetti che hanno partecipato alla **originaria procedura di gara** al fine di stipulare un **nuovo contratto**;
- indice una **nuova procedura** per l'affidamento del completamento dell'opera;
- propone alle autorità governative la nomina di un **commissario straordinario** per il completamento dell'opera. L'impresa subentrante, ove possibile prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

Al **comma 5** si prevede che le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di **ritardo** dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1.

Al **comma 6** si prevede, infine, che, salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare **l'inadempimento** della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera. In sede giudiziale il giudice tiene conto delle probabili **conseguenze del provvedimento** stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente **interesse nazionale** o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la **irreparabilità del pregiudizio** per **l'operatore economico**, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In

ogni caso, **l'interesse economico** dell'appaltatore o la sua eventuale **sottoposizione a procedura concorsuale** o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto **all'interesse** alla realizzazione **dell'opera pubblica**.

#### **Art. 6 (Collegio consultivo tecnico)**

Al comma 1 si prevede che fino al 31 luglio 2021 per i lavori su **opere pubbliche** di importo pari o superiore alle **soglie comunitarie**, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un **collegio consultivo tecnico**, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida **risoluzione delle controversie**, anche per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata.

Al **comma 2** si prevede la **composizione** del collegio, di tre o cinque componenti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.

Al **comma 3** si prevede che nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può procedere ad **audizioni informali** delle parti e consentire **l'esposizione in contraddittorio** delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce **grave inadempimento** degli **obblighi contrattuali**. Le decisioni del collegio sono assunte a maggioranza.

Al **comma 4** si prevede che per le opere sotto la soglia comunitaria le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei suddetti compiti.

Al **comma 5** si prevede che le stazioni appaltanti, tramite il loro **responsabile unico** del procedimento, possono costituire un **collegio consultivo tecnico** formato da tre componenti per risolvere problematiche suscettibili di insorgere anche nella **fase antecedente alla esecuzione del contratto**. In tale caso due componenti sono nominati dalla **stazione appaltante** e il terzo componente è nominato dal **Ministero delle infrastrutture** e dei trasporti o dalle **città metropolitane** per le opere di interesse locale.

Ai commi 6, 7 e 8 e 9 si stabiliscono il **termine**, i **compensi**, i **limiti** e le **cause di decadenza** delle cariche di componenti del collegio.

**Art. 7 (Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)**

Ai **commi 1 e 2** si istituisce il **Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche**, che ammonta a 30 milioni di euro. Il Fondo non può finanziare nuove opere e l'accesso non può essere reiterato a esclusione del caso di una accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma previsto.

Ai **commi 3, 4 e 5** si prevede che le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base **dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario** dell'opera, risulti un **fabbisogno** finanziario aggiuntivo **non prevedibile** rispetto alle risorse disponibili per la regolare prosecuzione dei lavori o per la rapida prosecuzione dell'opera. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le modalità operative utilizzo del Fondo.

**Art. 8 (Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)**

Al **comma 1** si prevede che, per le **procedure pendenti** disciplinate dal codice dei contratti pubblici i cui bandi o avvisi di gara sono già stati pubblicati e per le procedure avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2021:

- è sempre autorizzata la **consegna dei lavori e l'esecuzione del contratto in via di urgenza** ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del codice dei contratti pubblici;
- le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla **visita dei luoghi** e alla **consultazione sul posto dei documenti di gara** esclusivamente laddove detto adempimento sia **strettamente indispensabile**;
- in relazione alle **procedure ordinarie**, si applicano le **riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza**;
- le procedure di affidamento possono essere avviate anche in **mancanza** di una specifica previsione nei **documenti di programmazione** di

cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici;

I **commi 2 e 3** recano disposizioni per accelerare **l'aggiudicazione delle gare**, prevedendo che, per le procedure per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, devono provvedere all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione o all'esecuzione degli Accordi-quadro, entro la data del 31 dicembre 2020 ed entro lo stesso periodo stipulare contratti derivanti da accordi quadro efficaci.

Al **comma 4**, con riferimento ai **lavori in corso di esecuzione** alla data di entrata in vigore del presente decreto si prevede che:

- il direttore dei lavori adotta lo **stato di avanzamento** dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente;
- sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante i maggiori costi derivanti **dall'adeguamento e dall'integrazione del piano di sicurezza e coordinamento**, in attuazione delle misure di contenimento da Covid-19;
- qualora il rispetto delle misure di contenimento impedisca il regolare svolgimento dei lavori, esso costituisce **circostanza non imputabile** all'esecutore.

Ai **commi 5 e 6** si apportano le seguenti modificazioni al codice dei contratti pubblici ([Dlgs 18 aprile 2016, n. 50](#)), che si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, o alle procedure in cui non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte:

- a) si modifica l'articolo 38 in tema di **qualificazione delle stazioni appaltanti**, per risolvere l'incertezza interpretativa sul fatto che la qualificazione debba essere unica per i tre **ambiti di attività** individuati oppure per singoli ambiti di attività. Si chiarisce che la qualificazione debba essere **unica per tutti gli ambiti**. Si prevede, che le stazioni appaltanti

- possano qualificarsi per il solo ambito inerente **l'esecuzione e controllo** dell'intera procedura, nel caso in cui esse procedano ad affidare la gestione della progettazione e dell'affidamento del contratto a **centrali di committenza** o a soggetti aggregati;
- b) si modifica l'articolo 80 prevedendo la facoltà della stazione appaltante di poter **escludere un operatore economico** dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora la stazione possa dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi relativi al **pagamento delle imposte**;
- c) si novella l'articolo 83, prevedendo che l'adeguatezza della **copertura assicurativa** viene valutata sulla base della **polizza assicurativa** contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità;
- d) si modifica l'articolo 183, al fine di favorire la **presentazione di proposte progettuali** alle amministrazioni aggiudicatrici da parte di **operatori economici** per la realizzazione in concessione o mediante contratti di partenariato pubblico privato di lavori pubblici. In particolare, si consente agli operatori economici di presentare alle amministrazioni aggiudicatrici delle proposte anche se già inserite negli **strumenti di programmazione**.

Al **comma 7** interviene sull'articolo 1 del [DL n. 32/2019](#) (c.d. "Sblocca cantieri") prevedendo:

- a) la **proroga** sino al 31 dicembre 2021 del termine relativo alla **sospensione** dell'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di **procedere agli affidamenti** ricorrendo a **centrali uniche di committenza, soggetti aggregatori** qualificati o **stazioni uniche** appaltanti, del divieto di **appalto integrato** e dell'obbligo di scegliere i componenti delle commissioni giudicatrici tra gli **esperti** iscritti **all'Albo istituito presso l'ANAC**;
- b) la **proroga** al 30 novembre 2021 del termine per la **relazione al**

**Parlamento** sull'esito della **sperimentazione**;

- c) la **proroga** sino al 31 dicembre 2021 del termine riguardante **l'inversione procedimentale** concernente **l'esame dell'offerta economica** prima della verifica dei requisiti;
- d) la **deroga** sino al 31 dicembre 2021 delle **previsioni** in materia di sottoposizione al **parere obbligatorio** dei soli progetti di **fattibilità tecnica ed economica** anziché dei **progetti definitivi**, ed elevazione da 75 milioni a 100 milioni del **valore** delle opere da sottoporre al **parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici**. Al contempo si prevede che per progetti di importo da 50 a 100 milioni il parere è reso dai **comitati tecnici amministrativi** e che per i lavori pubblici di importo sino a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere.

Al **comma 8** si prevede che, sino al termine dello stato di emergenza, il **Commissario straordinario**, di cui all'articolo 122 del DL [n. 18/2020](#), disponga degli speciali poteri conferitigli anche in relazione agli acquisti delle **dotazioni strumentali** necessarie per lo **svolgimento dell'anno scolastico** nelle istituzioni scolastiche statali, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato **avvio dell'anno scolastico 2020-2021**.

Al **comma 9** si prevede, in relazione agli **interventi** previsti per il **riordino della rete ospedaliera** in emergenza COVID-19 di indire dette procedure anche in assenza delle occorrenti **risorse sulla contabilità speciale** intestata al Commissario straordinario.

Al **comma 10**, si prevede che in relazione ai procedimenti disciplinati dal decreto, con riferimento alla **validità dei documenti unici di regolarità contributiva** non si applicano le disposizioni relative alla **proroga** oltre la data del **31 luglio 2020** della validità dei citati documenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020.

Al **comma 11** si introduce una disposizione necessaria a semplificare gli appalti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2009/81/CE relativa ai settori della **difesa** e della **sicurezza**. In particolare si prevede che la disciplina regolamentare del decreto

legislativo [n. 208/2011](#) si riferisca anche alle **disposizioni del codice dei contratti**, applicabili per effetto del meccanismo di rinvio mobile contenuto nell'articolo 3, comma 2 dello stesso.

**Art. 9 (Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali)**

Al **comma 1**, si modifica l'articolo 4 del del [DL n. 32/2019](#):

- a) si riformula il comma 1, enucleando i **parametri** ed i **criteri** da prendere in considerazione per l'individuazione delle **opere da commissariare** e stabilendo dei **nuovi termini** per l'individuazione **degli interventi** e riducendo il numero di provvedimenti da adottare nell'iter procedimentale;
- b) si modifica il comma 3, prevedendo che i **Commissari straordinari** possono provvedere anche a mezzo di **ordinanze** e possono essere abilitati ad assumere direttamente le **funzioni di stazione appaltante**. Si dispone che gli stessi operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
- c) si inserisce il **comma 3-bis** al fine di prevedere che l'apertura di apposite **contabilità speciali** intestate ai **Commissari straordinari** per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le **funzioni di stazione appaltante**. Il Commissario può avviare le procedure di **affidamento** dei contratti anche nelle **more del trasferimento** delle risorse sulla **contabilità speciale**. I provvedimenti di **natura regolatoria**, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della **Corte dei conti** e pubblicati nella **Gazzetta ufficiale** della Repubblica italiana. Durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti **provvisoriamente efficaci**,

**esecutori ed esecutivi**. Il monitoraggio dei commissari avviene secondo i dettami del [dlgs n. 229/2011](#).

- d) si modifica il comma 4 prevedendo che i Commissari straordinari trasmettono al **Comitato interministeriale per la programmazione economica** i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma e lo stato di avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie. Si dispone che le modalità e le deroghe di cui ai commi 2 (ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici) e di cui ai commi 3 e 3-bis, si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il **dissesto idrogeologico**, ai Commissari per l'attuazione degli **interventi idrici**, al Commissario unico nazionale per la **depurazione**, nonché ai Commissari per la **bonifica dei siti di interesse nazionale**;
- e) si riscrive il comma 5 prevedendo, in primo luogo, che con i **decreti di nomina** del Commissario vengano altresì stabiliti i **termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera**, nonché individuata la quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle **spese di supporto tecnico** e al **compenso per i Commissari straordinari**. In secondo luogo, si precisa che i Commissari straordinari possano avvalersi, di **strutture dell'amministrazione centrale o territoriale** interessata nonché di **società controllate dallo Stato**, dalle Regioni o da altri soggetti pubblici. Si prevede, infine, la possibilità per i Commissari straordinari di nominare un **sub-commissario**.

Al **comma 2** si integrano le previsioni dell'articolo 7 (Norme in materia di gestione di risorse idriche), comma 4, del DL [n.133/2014](#), stabilendo che i Presidenti delle Regioni possono richiedere di avvalersi di tutti i **soggetti pubblici e privati**, ivi comprese società **in house**, anche per le attività di **progettazione ed esecuzione degli**

**interventi** di mitigazione del rischio idrogeologico.

Al **comma 3** si disciplina in maniera uniforme il modello operativo delle **gestioni commissariali**, prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i **commissari** nominati per la realizzazione di opere pubbliche operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di cui all'articolo 4 (Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali), commi 2 e 3, del [DL n. 32/2019](#).

### **Art. 10 (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia)**

Dispone una serie di **modifiche al Testo unico in materia edilizia** (DpR 6 giugno 2001, n. 380).

Al **primo comma** dell'articolo vengono definite le finalità perseguite, riferite alla semplificazione delle procedure edilizie, alla riduzione degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché ad assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana.

#### **In particolare:**

- La lettera a) **rimuove il vincolo**, negli interventi di ricostruzione, **del “medesimo sedime e della medesima sagoma”**, stabilendo che, per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, la ricostruzione sia comunque consentita con la sola osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Inoltre la disposizione **elimina l'attuale vincolo** che impedisce di riconoscere **premierità volumetriche in fase di ricostruzione**, e ammette che gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti possano essere realizzati modificando la sagoma e l'altezza massima dell'edificio demolito;
- Alla lettera b) viene superata l'attuale previsione che rende incompatibile

con gli interventi di manutenzione straordinaria, qualsiasi **mutamento d'uso**, sostituendola con il riferimento al mutamento d'uso che risulti urbanisticamente rilevante;

Si estende l'ambito degli **interventi di manutenzione straordinaria**, comprendendo anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati. Prevede, inoltre, che il medesimo edificio può presentare quegli incrementi volumetrici necessari per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per **l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico**, oltre che per l'adeguamento alla normativa antisismica e per promuovere interventi di rigenerazione urbana;

- La lettera c) consente di considerare come **attività edilizia libera** la realizzazione di strutture leggere destinate ad essere rimosse alla fine della loro temporanea necessità di utilizzo, e porta i termini massimi di utilizzo di tali strutture leggere (fondamentali per le attività commerciali con spazi all'aperto) a 180 giorni;
- La lettera d) introduce la definizione di **stato legittimo**, utile per la verifica della **legittimità dell'immobile**, al fine di chiarire l'ambito dei controlli per perseguire gli abusi. In particolare si prevede che lo stato legittimo dell'immobile sia quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio;
- La lettera e) modifica la definizione di **“ristrutturazione pesante”**;
- La lettera g) mira a superare dubbi interpretativi sul campo di applicazione del **contributo straordinario** introdotto dal **DL Sbocca Italia**. Tale quota del contributo di costruzione è infatti diretta a riservare all'Amministrazione comunale almeno metà del plusvalore di cui beneficia il privato. Esclude, inoltre, il mero

cambio d'uso tra quelli considerati ammissibili dal piano urbanistico generale;

- La lettera h) mira a riferire le **riduzioni** o gli **esoneri dal contributo di costruzione** agli interventi di rigenerazione urbana;
- La lettera i) prevede, nel merito del silenzio-assenso sul permesso a costruire, che lo **sportello unico per l'edilizia** debba rilasciare anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'**attestazione circa il decorso dei termini del procedimento**;
- La lettera l) prevede di inserire nel regime giuridico della **SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)** gli interventi che comportano modifiche dei prospetti;
- La lettera n) consente il **rilascio dell'agibilità** per gli immobili che non siano dotati di tale certificazione ma che presentano adeguati requisiti di sicurezza, igienico-sanitari, di abbattimento delle barriere architettoniche e di risparmio energetico
- Le lettere o) e p) ampliano il novero delle c.d. "**tolleranze costruttive**", avendo riguardo a limitate difformità dal titolo abilitativo edilizio presenti in quote significative del patrimonio edilizio esistente e realizzate in epoche nelle quali le stesse venivano considerate prive di rilevanza dalle amministrazioni comunali.

La prima ipotesi di tolleranza riguarda le **difformità (per un massimo del 2%)** tra l'opera realizzata e taluno dei parametri cui fanno riferimento la legge o il piano per stabilire i limiti dimensionali e localizzativi che devono essere rispettati dagli interventi edilizi.

Vengono inoltre richiamati i frequentissimi casi di **difformità dal titolo** edilizio che non violano alcuna normativa di piano o di legge. A tal proposito lo stato evidenzia difformità del tutto irrilevanti. Il presupposto per considerare tali difformità come tolleranze esecutive è dunque che detti scostamenti dagli elaborati progettuali "non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia e non

pregiudichino dell'immobile".

l'agibilità

Al **secondo comma** dell'articolo viene prevista una norma di interpretazione autentica che riguarda i **limiti delle distanze tra gli edifici**: nello specifico si prevede che le disposizioni che fissano l'altezza minima e i requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione, non si intendono riferiti agli edifici preesistenti ubicati nelle zone A e B e nelle zone assimilate, inserendo tali immobili nella normativa di riferimento riguardo le dimensioni legittimamente preesistenti all'entrata in vigore del medesimo decreto del 1975.

Il **comma 3** introduce disposizioni per il **superamento delle barriere architettoniche**, prevedendo che ciascun partecipante alla comunione o al condominio possa realizzare a proprie spese tali opere.

Il **comma 4** prevede la facoltà per chi intenda avvalersi della disposizione, di **prorogare di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori** dei permessi di costruire rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2020. Una proroga analoga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.

Il **quinto comma** stabilisce che la posa in opera di elementi o **strutture amovibili** nelle pubbliche piazze, vie o spazi aperti urbani di interesse artistico o storico non è subordinata alle autorizzazioni previste nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il **comma 6** introduce misure di accelerazione e semplificazione della **ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma del Centro Italia**:

Il **comma 7** estende l'ammissione ai benefici del Fondo solidarietà **mutui "prima casa"**, cd. "**Fondo Gasparrini**" e consente, per determinati periodi espressamente individuati, la sospensione delle rate dei mutui ipotecari erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

**Art. 11 (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia)**

L'articolo reca disposizioni volte a rendere più agevole e snella la **ricostruzione nelle aree**

**colpite da eventi sismici** e, in particolar modo, quelle del centro Italia. In particolare, al comma 2 sono previste una serie di modifiche al sistema della ricostruzione:

- Consente al **Commissario straordinario** di individuare gli interventi, le opere urgenti e quelle di particolare complessità, per le quali può **agire in deroga** da ogni disposizione di legge diversa da quella penale, come previsto dal Decreto Sisma del 2016
- Per quanto riguarda gli **edifici di culto delle Diocesi** e degli immobili appartenenti agli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, considerati nell'ambito della ricostruzione pubblica, stabilisce che i lavori di competenza delle diocesi di importo non superiore a 600.000,00 per singolo intervento seguono, però, le procedure previste per la ricostruzione privata.

## TITOLO II - SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITÀ

### CAPO I - SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI

#### Articolo 12 (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

Prevede che le pubbliche amministrazioni debbano **misurare e rendere pubblici i tempi effettivi** di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese. Introduce misure volte a **favorire la partecipazione** di cittadini e imprese al procedimento amministrativo telematico. Inoltre, rispetto alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, si prevede che, in caso di preavviso di diniego, i **termini del procedimento siano sospesi** e ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni da parte dell'interessato.

#### Articolo 13 (Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi)

Prevede una procedura di **conferenza di servizi** straordinaria semplificata, per un tempo determinato fino al 31 dicembre 2021, al fine di introdurre **semplificazioni** procedurali volte a fronteggiare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria globale del COVID-19.

La disposizione prevede che la conferenza operi secondo una **tempistica più breve**, entro il termine di sessanta giorni. Inoltre, laddove al termine della conferenza semplificata sia necessario procedere con la conferenza simultanea, l'amministrazione precedente svolge entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, una riunione da tenersi esclusivamente in modalità telematica. Attraverso tale riunione l'amministrazione precedente prende atto delle posizioni delle amministrazioni e procede alla stesura della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Dove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione, tutti i termini sono **ridotti della metà** e gli ulteriori atti di autorizzazione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

#### Articolo 14 (Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori)

Dispone che gli atti normativi statali che introducono nuovi costi regolatori debbano contestualmente **eliminare oneri di pari valore**.

In caso questo non fosse possibile, i nuovi costi regolatori sono qualificati di regola come oneri fiscalmente **detraibili**.

#### Articolo 15 (Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata)

Viene prevista l'adozione di una **Agenda per la semplificazione** per il periodo 2020-2023, che include:

una a **ricognizione** delle procedure al fine di individuare le attività soggette ad autorizzazione, per poter dare inizio ad un percorso finalizzato alla successiva eliminazione delle autorizzazioni, degli adempimenti e di misure incidenti sulla libertà

di iniziativa economica, ritenuti non indispensabili;

l'estensione dell'ambito di applicazione della **modulistica unificata e standardizzata**, ora limitato ai procedimenti in materia di edilizia e di avvio ed esercizio delle attività produttive; la **semplificazione** in materia di approvazione del bilancio della Scuola nazionale dell'amministrazione

*Articolo 16 (Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari")*

Mira a **facilitare l'esercizio del diritto** di voto per gli italiani all'estero in merito al referendum costituzionale del 21 settembre 2020:

**anticipa di 48** ore il termine ultimo entro il quale le buste votate possono essere restituite all'ufficio consolare; consente la spedizione dei plichi contenenti le buste votate con corriere non accompagnato; aumenta da 2.000 a 8.000 e da 3.000 a 9.000 il numero minimo e massimo di elettori della circoscrizione estera assegnati a ciascun **seggio elettorale**. Viene quindi previsto **l'incremento del 50% degli onorari** da corrispondere ai membri dei seggi elettorali.

*Art. 17 (Stabilità finanziaria degli enti locali)*

Il **comma 1** fissa al **30 settembre 2020** il termine entro il quale il consiglio dell'ente locale deve deliberare un piano di **riequilibrio finanziario**, qualora il termine di 90 giorni scada prima della data del 30 settembre 2020. Si prevede, inoltre, la rimessione in termini per i Comuni per i quali il citato termine di 90 giorni sia scaduto alla data del **30 giugno 2020** per effetto del D.L. n. 18/20 ovvero sia scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il comma 2 stabilisce che nei casi in cui il consiglio dell'ente locale non presenta entro il termine prescritto un **piano di riequilibrio finanziario pluriennale**, si prevede la sospensione della responsabilità politica per comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della

finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio fino al 30 giugno 2021, qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, **ancorché in corso di approvazione**.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni sopra richiamate trovino applicazione limitatamente all'accertamento della Corte dei conti **del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano**, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale dopo il 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020.

Si abrogano, infine, il comma 850 e l'ultimo periodo del comma 889 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, concernenti condotte che costituiscono reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi da parte degli enti locali.

*Art. 18 (Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35)*

Dispone l'abrogazione dell'art. 3, co. 2, del D.L. 19/20, che impediva ai sindaci di utilizzare lo strumento delle ordinanze sindacali anche nella fase successiva al *lockdown*.

### CAPO III

#### SEMPLIFICAZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

*Art. 19 (Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario)*

Il comma 1 reca un insieme di modifiche alla legge n. [240](#) del 2010. In primo luogo, stabilisce che non solo le **università "che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca"** possano derogare alle norme generali per l'organizzazione interna delle singole università, attraverso **modelli organizzativi e funzionali diversi**. Prevede, inoltre, che la rendicontazione dei tempi di progetto, qualora

non diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, **avvenga su base mensile**.

La disposizione in esame estende la possibilità di **scambio tra docenti**, fino al 31 dicembre 2020, **anche con qualifica diversa**, stabilendo che le chiamate effettuate con tale procedura siano computate nell'ambito della quota (pari a un quinto dei posti di ruolo disponibili) che le università sono tenute a riservare, nella programmazione.

Modificando l'art. 18, co. 4, della richiamata legge n. 240 stabilisce che ciascuna università statale, nell'ambito **della programmazione triennale**, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla **chiamata** di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale **professore ordinario**, professore **associato** di ruolo, **ricercatore** a tempo indeterminato, **ricercatore** a tempo determinato, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

La norma in esame, successivamente, facoltizza le università ad adottare il procedimento di *tenure track*, già dopo il primo anno di contratto, qualora sussistano tutti gli **altri requisiti previsti dalla legge**.

Il comma 2 prevede l'adozione, con il coinvolgimento dell'ANVUR, della CRUI e del CUN, di una nuova procedura per **l'accREDITAMENTO DEI CORSI DI STUDIO** da istituire presso le università italiane, statali e non statali, compresi gli istituti universitari a ordinamento **speciale** e le università **telematiche**. Stabilisce, inoltre, che una volta adottato il DM con il quale si concede ovvero nega l'accREDITAMENTO (non oltre il 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico), le disposizioni dai commi 3 a 10 della presente disposizione sono abrogati.

Il comma 3 prevede **che** nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario, nonché ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, sia equiparato al master di secondo livello. La medesima disposizione prevede altresì l'applicazione di tale disciplina anche ai corsi, analoghi, attività dalle Scuole superiori **istituite presso gli atenei** accreditati in conformità alla vigente disciplina.

Il **comma 4** prevede che il Presidente del collegio dei revisori contabili continui a essere nominato dalla fondazione e individuato tra coloro che siano iscritti al registro dei revisori legali e che abbiano svolto la funzione di revisore legale presso le istituzioni universitarie **da almeno cinque anni**. Per quanto riguarda i componenti del collegio, invece, si specifica che, fermo restando il numero minimo e massimo da tre a cinque, almeno due dei componenti titolari siano nominati dalla fondazione, previa proposta del **MEF** e del **MUR**, che individuano i soggetti designabili, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette amministrazioni, e, comunque, tra coloro i quali siano iscritti nel registro dei revisori legali.

Il **comma 5** prevede che ai fini del concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione medica non siano riconoscibili e computabili i titoli di cui all'art. 5 del DM 130/17 (voto di laurea, *curriculum* e media ponderata di esami e dottorato di ricerca) **ai concorrenti** già in possesso di diploma di specializzazione, né ai concorrenti già titolari di contratto di specializzazione e ai candidati dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale.

Il **comma 6**, infine, modifica la composizione della Commissione di valutazione del comitato direttivo dell'Agenzia nazionale di ricerca (ANR).

### **Art. 20 (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)**

La disposizione in esame contiene una **valorizzazione retributiva** del personale del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**. Prevede, inoltre, un incremento di **55.060 ore** per il 2021 e di **401.900 ore a decorrere dal 2022** dell'attribuzione annua di ore di lavoro. Incrementa, poi, il fondo relativo al personale non direttivo e non dirigente del medesimo Corpo, provvedendo altresì ad aumentare le indennità spettanti al personale che espleti funzioni specialistiche (in al modo armonizzandole con quelle del personale di **Polizia**). Stabilisce la corresponsione di un assegno *una tantum* al personale dei vigili del fuoco, ponendo alcune condizioni. Provvede, al comma 7, all'incremento del fondo per la retribuzione di **rischio e posizione** e di

**risultato** del personale dirigente di livello **non generale** dei vigili del fuoco nonché del fondo per il personale dirigente di livello **generale**. La disposizione in parola, al co. 9, incrementa altresì il fondo di produttività del personale direttivo nonché gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi (per questi ultimi, secondo quanto stabilito della tabella "C"). Infine, prevede che agli oneri derivanti si provveda mediante utilizzo delle risorse del fondo per la valorizzazione del Corpo dei vigili del fuoco (di cui all'art. 1, co. 133, della l. [160/19](#)) e che gli effetti delle disposizioni si producano a partire dal 1° gennaio 2020.

#### CAPO IV - RESPONSABILITÀ

##### Art. 21 (*Responsabilità erariale*)

In materia di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la norma chiarisce che il dolo vada **referito all'evento dannoso in chiave penalistica** e non in chiave **civilistica**. Prevede, inoltre, che fino al 31 luglio 2021 la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, per l'azione di responsabilità venga, limitata al solo profilo del dolo per le **azioni** e **non** anche per le **omissioni** ovvero per l'**inerzia**.

##### Art. 22 (*Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale*)

La norma prevede che la **Corte dei conti**, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolga il controllo concomitante sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di **sostegno** e di **rilancio** dell'economia nazionale. Stabilisce, inoltre, che nel caso in cui dall'attività di controllo emergano gravi irregolarità gestionali, ovvero rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi, i relativi atti sono **immediatamente trasmessi all'amministrazione competente** ai fini della **responsabilità dirigenziale**.

Sotto un profilo organizzativo, al comma 2, si prevede che il Consiglio di presidenza della Corte dei conti provvede all'individuazione **degli uffici competenti** e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle

disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

##### Art. 23 (*Modifiche all'art. 323 del codice penale*)

La disposizione novella la fattispecie di **abuso d'ufficio**, prevista dall'art. 323 c.p., attribuendo rilevanza alla violazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, **di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge** o da atti aventi forza di legge, attribuendo, al contempo, rilevanza alla circostanza che da tali specifiche regole non **residuino margini di discrezionalità per il soggetto**.

#### TITOLO III

#### MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

##### CAPO I

#### CITTADINANZA DIGITALE E ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

##### Art. 24 (*Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali*)

Il comma 1 estende la possibilità per i cittadini di fruire dei servizi attraverso la propria identità digitale, ampliandola a quelli erogati dai **cessionari di pubblici servizi e dalle società a controllo pubblico**, precisando che l'accesso al domicilio digitale avvenga tramite dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso o applicazione **AppIO**. Inoltre, si prevede che, nel caso in cui l'indirizzo PEC del cittadino non risulti più attivo, si procede alla **cancellazione d'ufficio dello stesso dall'Indice nazionale dei domicili digitali** delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, secondo le modalità fissate nelle **Linee guida di AgID**, le quali ultime definiscono altresì le modalità di gestione e aggiornamento dell'elenco dei domicili delle persone fisiche e degli enti di diritto privato per i casi di decesso del titolare del domicilio digitale ovvero di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio.

La disposizione in esame stabilisce, inoltre, le **modalità** con le quali potrà essere reso disponibile un domicilio digitale a coloro che

non abbiano ancora provveduto a eleggerlo ovvero saranno messi a disposizione o consegnati i documenti a coloro che non abbiano accesso ad **alcun domicilio digitale**.

La norma prevede, inoltre, che nell'Indice nazionale di cui *supra* siano inseriti anche i domicili digitali di **professionisti diversi da quelli iscritti agli ordini ovvero collegi**, perché iscritti in elenchi o registri detenuti dalle P.A. e istituiti con legge dello Stato. Successivamente, la norma sancisce misure per contrastare il **fenomeno dell'invio di comunicazioni indesiderate** diverse da quelle aventi valore legale ovvero estranee alle finalità di erogazione di servizi pubblici.

La disposizione in esame prevede che l'accesso ai servizi in rete avvenga sia con **SPID** che con **Carta d'Identità Elettronica** e che i gestori dell'identità digitale accreditati si debbano iscrivere in un apposito registro (**tenuto da AgID**). Nella medesima ottica, prevede altresì che l'identità digitale attesti **gli attributi qualificati dell'utente**, ivi compresi i dati relativi al possesso di **abilitazioni** o **autorizzazioni** richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da **AgID** con le più volte richiamate Linee guida. Al fine di semplificare ulteriormente l'accesso ai servizi telematici, è stabilito che si debbano rendere fruibili i servizi di cui alla disposizione in esame anche in **modalità digitale** (ed anche attraverso **dispositivi mobili**), e che l'avvio dei progetti di trasformazione digitale debba avvenire entro il **28 febbraio 2021**.

Inoltre, si prevede un **puntuale sistema sanzionatorio** per il caso di violazione delle disposizioni non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

Il comma 2 proroga il termine entro il quale il **pagamento alle P.A.** dovrà essere effettuato **esclusivamente** tramite la piattaforma **PagoPA** al 28 febbraio 2021. Successivamente, si consente ad AgID di continuare a gestire l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato.

Il comma 3 prevede che le carte d'identità possano essere rinnovate a decorrere dal 180esimo giorno precedente la scadenza e che le carte d'identità cartacee ed elettroniche possano essere rinnovate, anche se ancora valide, prima del 180esimo giorno precedente la scadenza.

Il comma 4, dettando una disciplina transitoria, stabilisce che dal 28 febbraio 2021 le P.A. non possano più emettere credenziali per l'accesso ai servizi in rete **diverse da SPID, CIE** ovvero **CNS**.

### *Art. 25 (Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale)*

La disposizione in parola, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, introduce misure di semplificazione e coordinamento in materia di conservazione di documenti informatici e gestione dell'identità digitale, eliminando il più oneroso sistema di accreditamento esistente a carico di **AgID** e sostituendolo con un più agevole e snello regime di qualificazione derivante dalla verifica oggettiva del possesso di requisiti imposti dal diritto europeo.

Nello specifico, il comma 1, modificando l'art. 14-bis, co. 2, lett. i), del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs n. [82/05](#)) stabilisce che l'**AgID** svolga le proprie funzioni di vigilanza anche nei confronti dei soggetti, pubblici o privati, **ai quali le P.A. affidano la conservazione di documenti informatici.** Successivamente, stabilisce che i fornitori di servizi debbano possedere i requisiti previsti a livello comunitario, nonché disporre dei requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea, e di garanzie assicurative adeguate rispetto all'attività svolta, prevedendo altresì l'adozione di un **dPCM** per la specificazione dei requisiti in relazione alle specifiche attività svolte dagli stessi. Successivamente, la disposizione in parola, intervenendo sull'art. 30 del Codice, stabilisce che i prestatori di servizi fiduciari ed i gestori di posta elettronica certificata, nonché i gestori dell'identità digitale ed i conservatori di documenti informatici **siano tenuti al risarcimento del danno** (cagionato nell'esercizio delle rispettive attività) **qualora non dimostrino di aver adottato tutte le misure all'uopo necessari.** È previsto, inoltre, che per le violazioni commesse dai summenzionati

soggetti l'AgID sia legittimata ad irrorare sanzioni da 4mila a 40mila euro.

Successivamente, si prevede che le P.A. possano affidare la gestione dei documenti informatici a soggetti che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati e livello europeo e nelle linee guida concernenti regole tecniche, che l'AgID dovrà adottare. Il medesimo comma 1 stabilisce che *"in tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema"* di conservazione dei documenti informatici **assicura caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità.**

Il comma 2 prevede che, nelle more dell'adozione delle succitate linee guida, si applichino le disposizioni vigenti sino all'entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 3, modificando il D.lgs. n. [141/2010](#), stabilisce che al sistema di prevenzione delle frodi partecipino altresì **i gestori dell'identità digitale**. La medesima disposizione, intervenendo sull'art. 30-*quater*, co. 2, del richiamato D.lgs, stabilisce che l'accesso a titolo gratuito all'archivio informatico anche i gestori dell'identità digitale per le verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali **SPID**.

#### **Art. 26 (Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione)**

Definisce le modalità di funzionamento della **piattaforma digitale** con le quali le pubbliche amministrazioni possono **notificare** i propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a cittadini e imprese (c.d. destinatari). L'istituzione della piattaforma è prevista dall'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che affida il suo sviluppo, tramite **Poste Italiane Spa** e con il riutilizzo di **infrastrutture tecnologiche esistenti**, alla società PagoPA Spa.

La proposta prevede che le pubbliche amministrazioni, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidati, i soggetti incaricati per le medesime attività di riscossione, ai fini della notifica possono avvalersi della piattaforma notifiche della pubblica amministrazione.

In particolare, il gestore della piattaforma rende disponibili i documenti informatici – dei quali la piattaforma garantisce l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità e la leggibilità, eventualmente anche mediante l'utilizzo di **tecnologie basate su registri distribuiti (blockchain)** – in un'apposita area riservata ai destinatari che vi potranno accedere, direttamente o tramite delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione degli stessi.

Ancora, per **superare il digital divide** e avvicinare i cittadini all'uso delle tecnologie digitali, la norma prevede che, ai destinatari privi di un domicilio digitale, l'avviso di avvenuta ricezione è notificato, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, secondo le ordinarie modalità prevista dalla legge n. 890 del 1982 sulle **notificazioni a mezzo posta**.

In modo da non incidere sulla decorrenza dei termini di decadenza o prescrizione, viene altresì **disciplinato il malfunzionamento della piattaforma** che rende impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione.

#### **Art. 27 (Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell'identità digitale per l'accesso ai servizi bancari)**

Semplifica la procedura per il **rilascio della firma elettronica avanzata**, nonché le procedure di **identificazione della clientela** per l'accesso ai servizi bancari, nel rispetto delle disposizioni e degli standard di sicurezza imposti dal diritto europeo.

In particolare, a tal fine e ferme restando le regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) in materia di generazione, apposizione e verifica della stessa firma, nel rispetto del regolamento (UE) n. 910/2014, sono **ampliate le modalità di identificazione** dell'utente facendo ricorso, in via alternativa, a soluzioni già riconosciute dall'ordinamento italiano.

Ancora, prevede l'obbligo, in capo ai **soggetti che erogano le soluzioni di firma elettronica avanzata**, di conservare, per

almeno venti anni, le **registrazioni informatiche** riferite al processo di identificazione in base al quale è stata attribuita la firma elettronica avanzata.

Vengono poi introdotte modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che contiene le norme nazionali di recepimento **della disciplina europea in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario** a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2015/849 (c.d. "IV direttiva AML"), come da ultimo emendata dalla direttiva (UE) 2018/843 (c.d. "V direttiva AML"), al fine di eliminare quegli oneri ulteriori e non necessari, di **goldplating**, imposti dal diritto nazionale, semplificando e rendendo meno oneroso l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti nel caso di **instaurazione di rapporti contrattuali a distanza**, mediante l'utilizzo di **strumenti di pagamento digitali**, fermo restando l'assoluto rispetto degli standard e delle regole imposte dal diritto europeo.

**Art. 28 (Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale)**

Consente alle amministrazioni di comunicare una pluralità di **indirizzi di posta elettronica certificata** corrispondenti ai propri organi o articolazioni anche territoriali a cui inviare comunicazioni o notificazioni telematiche, nei casi previsti dalla legge ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale.

Dispone anche che le **amministrazioni che si costituiscono in giudizio** tramite i propri dipendenti possono comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.

Prevede poi che le **notificazioni degli atti** in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale nei confronti delle amministrazioni che non abbiano assolto al predetto obbligo di comunicazione, sono validamente effettuate al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del CAD. Nel caso in cui nel predetto elenco risultino iscritti, per la stessa amministrazione,

**più indirizzi di posta elettronica certificata**, le notificazioni si effettuano, in conformità alle Linee guida dell'AgID sull'Indice dei domicilia digitali delle pubbliche amministrazioni e dei **gestori di pubblici servizi**, all'indirizzo di posta elettronica primario indicato nella sezione ente dell'amministrazione destinataria.

**Art. 29 (Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni)**

Apporta modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante "Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici", al fine di **estendere gli obblighi di accessibilità** già previsti dalla normativa vigente anche ai **sogetti privati che offrono servizi al pubblico** attraverso **siti web o applicazioni mobili**, con un determinato fatturato medio.

In particolare, modifica l'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 4 del 2004, precisando che l'accessibilità è riferita anche alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete, in modo che sia garantita a tutti gli utenti e, in particolare, alle **persone con disabilità**.

Reca, quindi, norme di coordinamento volte a rendere effettivo e cogente il sistema già previsto dalla legge n. 4 del 2004 anche per i nuovi destinatari delle disposizioni vigenti. Si introducono, inoltre, alcune modifiche di coordinamento, al fine di **estendere la previsione di accessibilità anche all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi** effettuata dai nuovi soggetti obbligati e la sanzione della nullità per i contratti per la **realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili** conclusi in violazione dei requisiti di accessibilità.

Introduce, infine, all'articolo 9 della legge n. 4 del 2004, una **sanzione amministrativa** per l'inosservanza degli obblighi previsti, aggiungendo che, nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati.

Introduce poi alcune modifiche all'articolo 1, commi 489 e 491, della legge 28 dicembre

2018, n. 145 che hanno previsto l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un **Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità**, finalizzato alla copertura finanziaria di interventi per l'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità. In particolare, individua, come intervento prioritario, la realizzazione di una **piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni**. La predetta piattaforma sarà istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dell'**archivio nazionale dei veicoli**. La piattaforma è volta ad agevolare la mobilità delle persone titolari dei contrassegni, su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alla circolazione stradale nelle zone a traffico limitato e nelle particolari strade e/o corsie dove vigono divieti e limitazioni.

Dal punto di vista attuativo, si precisa che nella piattaforma confluiranno informazioni che sono già detenute dai comuni, che rilasciano i permessi di sosta e di transito nelle zone a traffico limitato comunali per le persone con disabilità. Per ultimo, demanda a un **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, sentite **le associazioni delle persone con disabilità** comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e d'intesa in sede di Conferenza unificata, l'individuazione delle **procedure per la gestione della piattaforma**, previo **parere del Garante**.

#### **Art. 30 (Misure di semplificazione in materia anagrafica)**

Apporta modifiche al **Codice dell'amministrazione digitale** (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - CAD) e al Regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223). In particolare, viene modificata l'attuale disciplina sulla **certificazione dei dati anagrafici** e si prevede la realizzazione di un servizio, offerto in via diretta ai cittadini tramite l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), che consente la produzione dei **certificati anagrafici in modalità telematica**, accessibile da remoto.

Ancora, introduce il comma 6-bis all'articolo 62 del CAD prevedendo che con **uno o più decreti del Ministro dell'interno**, d'intesa con il **Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione** e il **Ministro per la pubblica amministrazione**, sentito il **Garante per la protezione dei dati personali** e l'**Agenzia per l'Italia digitale (AgID)**, siano assicurati l'**adeguamento tecnico ed evolutivo della piattaforma di funzionamento dell'ANPR**, in riferimento ai servizi previsti dal regolamento relativo alle modalità di attuazione e di funzionamento dell'ANPR medesima e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente (D.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194).

Per ultimo, consente al cittadino la **presentazione anche in modalità telematica**, sempre attraverso i servizi dell'ANPR, delle **dichiarazioni relative al mutamento della propria posizione anagrafica**.

### **Capo II - Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del digitale nell'azione amministrativa**

#### **Art. 31 (Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)**

Interviene sull'art. 12, comma 3-bis, del CAD, al fine di favorire la **diffusione del lavoro agile**, introducendo l'obbligo, per i datori di lavoro, di adottare ogni misura utile a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati, in caso di utilizzo, da parte dei dipendenti, di **dispositivi elettronici personali**.

Viene altresì aggiunto nel medesimo articolo 12, il comma 3-ter stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Autorità di sistema portuale e le Autorità amministrative indipendenti, acquistano beni ovvero progettano e sviluppano **sistemi informativi e servizi informatici** con modalità idonee a consentire ai lavoratori di **accedere da remoto** ad applicativi, dati e informazioni

necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando il **rispetto dello Statuto dei lavoratori** e delle necessarie misure di garanzia e di sicurezza volte ad assicurare la **protezione delle reti** e l'**uso responsabile dei mezzi telematici**.

Si introducono inoltre misure di semplificazione e coordinamento per favorire l'**attuazione della strategia digitale pubblica** sul territorio nazionale. In particolare, si affida alla **Presidenza del Consiglio dei ministri** la funzione di **coordinamento informatico** dell'amministrazione statale, regionale e locale, quelle di indirizzo e programmazione previste all'art. 14, secondo comma, del CAD, oltre che le attività di monitoraggio, di tipo consultivo e di vigilanza. Si precisano quindi le **funzioni di AgID** con riferimento al **ruolo di monitoraggio** sull'esecuzione dei **contratti di acquisto digitale delle pubbliche amministrazioni**. Si elimina pertanto la possibilità che l'amministrazione interessata possa chiedere ad AgID di svolgere l'intero monitoraggio sull'intero ciclo di vita del contratto.

Infine, interviene sull'articolo 17, comma 1-quater, del CAD, prevedendo che il **difensore civico** inviti il soggetto responsabile di **presunte violazioni del CAD** ad avviare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni, (e non più concludere) le attività necessarie a porvi rimedio, fermo restando che il difensore civico indicherà un termine perentorio per **portare a termine le attività in ragione della loro complessità tecnologica**. La norma, inoltre, prevede che il mancato avvio delle attività indicate dal difensore civico e il mancato rispetto del termine perentorio per concluderle rilevi ai fini della misurazione e della valutazione **della performance individuale dei dirigenti responsabili** e comporti **responsabilità dirigenziale e disciplinare**.

Modifica poi l'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 105 del 2019, ai sensi del quale i soggetti inclusi nel **perimetro di sicurezza nazionale** che intendano procedere all'**affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT** destinati a essere impiegati sulle **reti**, sui **sistemi** e per l'espletamento dei servizi rilevanti, sono tenuti a darne comunicazione al **Centro di valutazione e certificazione nazionale** - CVCN, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Si introducono infine **disposizioni concernenti progetti ad alto valore tecnologico**. In particolare, attribuisce a Sogei un ruolo da **"innovation procurement broker"**, al fine di escludere dall'ambito di applicazione della Convenzione in essere con **Consip** tutte le **acquisizioni contraddistinte da un significativo grado di innovatività**, così da consolidare il ruolo strategico di Sogei nell'ambito della **conduzione dei progetti e della gestione dei dati**, delle applicazioni e delle **infrastrutture informatiche della PA**.

#### **Art. 32 (Codice di condotta tecnologica)**

Introduce l'articolo 13-bis del CAD, recante **Codice di condotta tecnologica ed esperti** al fine di favorire la **trasformazione tecnologica e la digitalizzazione della PA**, prevedendo che le pubbliche amministrazioni progettino, realizzino e sviluppino i propri **sistemi informatici** e i propri **servizi digitali**, in coerenza con regole omogenee dettate dal **"Codice di condotta tecnologica"** per l'intero territorio nazionale e con modalità tali da consentire la necessaria **integrazione con le piattaforme abilitanti** previste dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD), così semplificando le relative attività e contribuendo a migliorare la corretta progettazione e realizzazione dei servizi in rete e, con essa, la più diffusa erogazione e fruizione dei servizi stessi.

Disciplina poi le **modalità di elaborazione, sviluppo e attuazione** dei progetti e delle azioni di sviluppo dei servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, che devono risultare **coerenti** con la disciplina, anche attuativa, in materia di **perimetro nazionale di sicurezza cibernetica**.

Al fine di colmare il deficit di competenze professionali e tecniche nelle pubbliche amministrazioni, più volte registrato come fattore di ostacolo alla trasformazione digitale, si prevede, altresì, che per la realizzazione dei progetti coerenti con il codice di condotta tecnologica, le amministrazioni possano avvalersi, singolarmente o in forma associata, di **uno o più esperti dotati di esperienza e qualificazione professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale**. Gli esperti operano in collaborazione con il responsabile per la trasformazione digitale in modo da consentire

l'operatività di un **sistema coordinato di soggetti**.

Con riguardo ai **servizi digitali realizzati mediante i progetti presentati e autorizzati**, è prevista l'integrazione degli stessi con le **piattaforme abilitanti** previste dal Codice dell'amministrazione digitale, quali pagoPA, ANPR, SPID e IO. L'AgID verifica il **rispetto di detto Codice** e può **diffidare i soggetti** a conformare la propria condotta agli obblighi previsti. In particolare, la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in violazione del Codice di condotta tecnologica costituisce **mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti** e comporta, per l'anno di riferimento della condotta, la **riduzione**, non inferiore al 30%, della **retribuzione di risultato** e del **trattamento accessorio collegato alla performance individuale** dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire **premi o incentivi** nell'ambito delle medesime strutture.

### Capo III - Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali

#### Art. 33 (*Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi*)

Interviene sull'articolo 50 del CAD, prevedendo che l'inadempimento all'**obbligo di rendere disponibili i dati** costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta, per l'anno di riferimento della condotta, la **riduzione**, non inferiore al 30%, della **retribuzione di risultato** e del **trattamento accessorio collegato alla performance individuale** dei dirigenti competenti, oltre al **divieto di attribuire premi o incentivi** nell'ambito delle medesime strutture.

Si inserisce poi una ulteriore disposizione, l'articolo 50-quater del CAD, al fine di integrare tra le fonti del **patrimonio informativo pubblico** anche i **dati dei concessionari di servizi pubblici**, prevedendo che i contratti e i capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di **servizi in concessione** prevedano, in capo al

concessionario, l'obbligo di rendere disponibili all'amministrazione concedente tutti i **dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio** agli utenti, inclusi quelli relativi all'**utilizzo del servizio medesimo** da parte degli utenti per finalità statistiche e di ricerca, nonché per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni. La disposizione chiarisce che deve trattarsi di **dati di tipo aperto**, come definiti dallo stesso CAD all'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), vale a dire che presentano le seguenti caratteristiche:

1. sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'**utilizzo da parte di chiunque**, anche per **finalità commerciali**, in formato disaggregato;
2. sono accessibili attraverso le **tecnologie dell'informazione e della comunicazione**, ivi comprese le **reti telematiche pubbliche e private**, in formati aperti, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3. sono resi **disponibili gratuitamente** attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai **costi marginali** sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che ne disciplina la tariffazione.

Si precisa che l'obbligo del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente i dati si assolve nel rispetto **delle linee guida adottate da AgID**, sentito il **Garante per la protezione dei dati personali**.

#### Art. 34 (*Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati*)

Sostituisce il vigente articolo 50-ter del CAD, semplificando e rafforzando l'operatività della **Piattaforma Digitale Nazionale Dati**, precisando che la Piattaforma è **gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri** ed è costituita da un'**infrastruttura tecnologica** che assicura l'**interoperabilità dei sistemi**

**informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici**, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite.

Prevede poi la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di **interfacce di programmazione delle applicazioni (API)** al cui sviluppo provvedono i soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità.

Ancora, rimette ad **AgID**, sentito il **Garante per la protezione dei dati personali** e acquisito il parere della **Conferenza unificata**, l'adozione di **Linee guida** per definire gli **standard tecnologici e criteri di sicurezza**, di **accessibilità**, di **disponibilità** e di **interoperabilità** per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API.

Si demanda altresì ad un **decreto di natura non regolamentare** adottato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**, di concerto con il **Ministero dell'economia** e delle finanze e il **Ministero dell'interno**, sentito il **Garante per la protezione dei dati personali** e acquisito il parere della **Conferenza Unificata**, la fissazione della **strategia nazionale dati** che deve indicare le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione dei dati richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in **forma aggregata e anonimizzata**.

Si prevede inoltre che l'**inadempimento** dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e comporta la **decurtazione del trattamento accessorio e di risultato dei dirigenti** oltre che il **divieto di corrispondere premi e incentivi**. Inoltre, si chiarisce che l'**accesso ai dati tramite la piattaforma** non modifica la disciplina sulla titolarità del trattamento del dato e sulla responsabilità del gestore della Piattaforma, in qualità di responsabile del trattamento e dei soggetti accreditati che operano come **titolari autonomi del dato** cui sono autorizzati ad avere accesso.

Viene infine precisato che le amministrazioni possono continuare ad utilizzare anche i **sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente**.

## **Art. 35 (Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese)**

Modifica l'articolo 33-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 al fine di tutelare l'**autonomia tecnologica del Paese**, consolidare e mettere in sicurezza le **infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni**, garantendo, al contempo, la **qualità**, la **sicurezza**, la **scalabilità**, l'**efficienza energetica**, la **sostenibilità economica** e la **continuità operativa** dei sistemi e dei servizi digitali.

In particolare, prevede un percorso di **razionalizzazione delle infrastrutture ICT della PA** prevedendo la **migrazione dei servizi erogati** tramite infrastrutture prive dei livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità, attraverso l'introduzione dell'obbligo per le PA centrali (e locali), di **migrare** i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (**CED**) e i relativi **sistemi informatici** verso un'**infrastruttura ad alta affidabilità localizzata** sul territorio nazionale, destinata a tutte le PA.

La **migrazione** può avvenire anche **verso Sogei** o verso altra **infrastruttura proprietaria già esistente** e in possesso dei requisiti fissati da AgID. Le amministrazioni centrali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud per la PA.

## **Capo IV Misure per l'innovazione**

### **Art. 36 (Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione)**

Al **comma 1**, al fine di favorire la **trasformazione digitale della pubblica amministrazione**, nonché lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico, prevede che le imprese, le Università, gli enti di ricerca e le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, che intendono sperimentare **iniziative attinenti all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione**, possono presentare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale i relativi progetti, con contestuale domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato,

diverse da quelle che impediscono la sperimentazione. Nella domanda è indicato il titolare della richiesta e il responsabile della sperimentazione, le caratteristiche, i profili di innovazione, la durata, le finalità del progetto e della sperimentazione, nonché i risultati e i benefici attesi, le modalità con le quali il richiedente intende svolgere il monitoraggio delle attività e valutarne gli impatti, nonché gli eventuali rischi connessi all'iniziativa e le prescrizioni che si propongono per la loro mitigazione.

Il **comma 2** disciplina la procedura speciale, semplificata e centralizzata, che prende avvio con la presentazione di una domanda alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e contestualmente anche al Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi alla sicurezza della circolazione, la esamina entro 30 giorni dal ricevimento. Il MiSE redige una relazione istruttoria contenente la proposta di autorizzazione alla competente struttura della Presidenza del Consiglio, salvo che si intenda chiedere un approfondimento istruttorio all'istante, comportando l'interruzione del termine indicato.

Il **comma 3** circoscrive l'ambito di applicazione della disposizione, escludendo la possibilità di deroga relativamente alla normativa posta a tutela della salute, dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici ovvero a disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Non possono essere violati o elusi vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o da obblighi internazionali.

Il **comma 4** dispone che la struttura della **Presidenza del Consiglio dei ministri** competente per la trasformazione digitale, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, vigila sulla sperimentazione autorizzata e verifica il rispetto delle prescrizioni imposte, l'avanzamento dell'iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualità dell'ambiente e della vita. In caso di violazione delle prescrizioni imposte, diffida l'impresa richiedente ad adeguarsi alle prescrizioni e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla violazione,

assegnando all'uopo un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale dispone, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, la revoca dell'autorizzazione.

Al **termine della sperimentazione**, è prevista, ai sensi del comma 5, una relazione dell'impresa autorizzata che dia conto anche dei benefici economici, sociali e ambientali conseguiti e un successivo parere della struttura del Dipartimento circa l'opportunità di modifica delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione.

In base al **comma 6**, entro 90 giorni dalla data dell'attestazione positiva, il Presidente del Consiglio, o il Ministro delegato, promuove le iniziative normative e regolamentari eventualmente necessarie per disciplinare l'esercizio dell'attività oggetto di sperimentazione.

Al **comma 7 e 8** sono individuati ulteriori precisi ambiti di attività esclusi dall'applicazione del presente articolo e, dunque, escluse dalla possibilità di accedere a processi di innovazione tramite questo speciale procedimento autorizzatorio. In particolare, il presente articolo non si applica alle attività che possono essere sperimentate ai sensi dell'articolo 36, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 giugno 2019, n. 58. In ogni caso, con l'autorizzazione non può essere disposta la sperimentazione in materia di raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro servizio finanziario oggetto di autorizzazione ai sensi di disposizioni dell'Unione europea o di disposizioni nazionali che danno attuazione a disposizioni dell'Unione europea.

*Art 37 (Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti)*

Introduce modifiche atte a **favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti fra Amministrazione, imprese e professionisti**, attraverso il completamento

dei percorsi di transizione digitale delle imprese e dei comparti amministrativi di riferimento, con l'obiettivo di agevolarne l'operatività, sia in situazioni emergenziali, come quella attuale, sia nella prossima fase di recupero e rilancio produttivo.

Le modifiche introdotte si propongono di dare attuazione alle disposizioni dell'art. 16 del decreto-legge n.185 del 2008 e dell'art. 5 del decreto-legge n. 179 del 2012, oggi confluite nel CAD, che impongono alle imprese costituite in forma societaria, la comunicazione del proprio indirizzo *pec* al Registro delle imprese e, ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi. Tale obbligo di comunicazione è rimasto a tutt'oggi largamente inattuato.

Per un opportuno coordinamento con il **Codice dell'amministrazione digitale** e con la disciplina europea, si **sostituisce il riferimento all'indirizzo *pec* con quello relativo al domicilio digitale** e si introduce un termine espresso entro il quale le imprese sono tenute a comunicare detto domicilio digitale.

Al fine di rafforzare l'imperatività della norma, si prevede l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 c.c., in misura raddoppiata, alle imprese, diverse da quelle di nuova costituzione, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale è stato cancellato dal Registro delle imprese. Alla sanzione pecuniaria, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, si aggiunge l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse, fino alla loro concorrenza.

Nella medesima direzione verso la garanzia di effettività della disposizione, si prevede che il **Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese**, ove rilevi, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chieda alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni dalla richiesta, perdurando l'inattività e in assenza di opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procede alla

cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese.

Con specifico riferimento al **professionista** che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco, si introduce **l'obbligo di diffida ad adempiere**, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. In continuità con la previgente formulazione, inoltre, si prevede che l'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

La soppressione dei commi 8, 9 e 10 è volta a garantire il coordinamento con il Codice dell'amministrazione digitale in cui sono già confluite tali previsioni.

La medesima disposizione procedimentalizzata introdotta per le **imprese costituite in forma societaria è estesa a quelle individuali**. In particolare, con riferimento a tali soggetti giuridici, si prevede, in caso di presentazione della domanda di iscrizione nel registro delle imprese priva dell'indicazione del domicilio digitale, la sospensione della stessa domanda in attesa della sua integrazione con il domicilio digitale.

Inoltre, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo. Se ciò non avviene o nel caso in cui domicilio digitale è cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, le stesse imprese individuali sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle

imprese. Decorsi trenta giorni dalla diffida, perdurando l'inattività e in assenza di opposizione da parte dell'imprenditore individuale, il Conservatore procede alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia, contestualmente, la descritta procedura di assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale.

## **Titolo IV - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN ECONOMY**

### **Capo I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA E INVESTIMENTI PUBBLICI**

#### **Art. 38 (Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche)**

Il **comma 1, lettera a)** modifica l'articolo 86 del **Codice delle comunicazioni elettroniche**, prevedendo un'unica istanza per gli scavi, l'occupazione del suolo e la realizzazione di eventuali opere civili ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003, in deroga al testo unico dell'edilizia.

Il **comma 1, lettera b)** modifica l'articolo 87-ter del Codice delle comunicazioni elettroniche per velocizzare gli interventi di installazione ed adeguamento di impianti di comunicazione sia fissa che mobile, prevedendo la semplificazione delle procedure autorizzative inerenti agli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti in fibra e degli **impianti radioelettrici di comunicazione**.

Il **comma 1, lettera c)** dispone che gli **impianti temporanei di telefonia mobile**, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, **possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale**. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego. Inoltre, l'installazione di **impianti di telefonia mobile**, la cui permanenza in

esercizio non superi i sette giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti a effettuare, nonché' ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.

Il **comma 1, lettera d)**, interviene sull'articolo 88 e reca, innanzitutto, una precisazione formale relativa alla cd. "istanza unica", di cui al comma 1. Inoltre, modifica i commi 4 e 9 al fine di ridurre i ritardi nel rilascio delle autorizzazioni, intervenendo sui pareri preliminari resi nelle conferenze di servizi. Con la modifica al comma 7, si prevede, invece, l'applicazione espressa del termine di 8 giorni per i casi di occupazione su sedime ferroviario o altre aree di pubblico interesse. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici.

La **lettera e)** modifica l'articolo 105, comma 1, lettera p) in materia di apparecchiature di libero uso, sopprimendo, per gli apparati per comunicazione in banda cittadina, l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145, contenente elementi quali i dati del soggetto interessato, la sede dell'impianto ecc.

La **lettera f)** reca l'abrogazione dell'articolo 127 relativo alla documentazione di esercizio delle stazioni radioelettriche.

La **lettera g)** dispone l'abrogazione dell'articolo 36 e del comma 2 dell'articolo 37 dell'allegato n. 25 e dei commi 3 e 4 dell'articolo 145, rispettivamente relativi alle attività in banda cittadina, ai contributi per attività assimilate a quelle in banda cittadina e alle comunicazioni in banda cittadina.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 82 del DL Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), introducendo un comma aggiuntivo che prevede che per dare attuazione agli obiettivi del medesimo articolo, le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche possano effettuare interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra

ottica mediante la presentazione di SCIA alle autorità competenti ad effettuare i controlli. Inoltre, si prevede che questa abbia valore di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell'istanza medesima.

Il **comma 3** stabilisce che l'**installazione e l'esercizio dei sistemi di sorveglianza** degli enti locali per la prevenzione e il contrasto di fenomeni criminali sia considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui agli articoli 99 e 104 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Il **comma 4** sostituisce il comma 2 bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, introducendo un regime autorizzativo semplificato nel caso in cui per la realizzazione degli interventi siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi.

Il **comma 5** introduce tre commi aggiuntivi all'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, che prevede che, al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e autostradale, la **posa di infrastrutture a banda ultra-larga** da parte degli operatori possa essere effettuata con la metodologia della micro-trincea. Inoltre, fissa i parametri tecnici dell'intervento.

Il **comma 6** sostituisce il comma 6 dell'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, prevedendo che i **comuni** possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato.

Il **comma 7** quantifica gli oneri derivanti dalle modifiche di cui alle lettere e) e g) del comma 1 e reca la relativa copertura.

### *Art. 39 (Semplificazioni della misura Nuova Sabatini)*

**Innalza la soglia** entro la quale l'agevolazione è erogata in un'unica soluzione, anziché nelle sei ordinariamente previste. Inoltre, semplifica e rende più efficace la misura per le imprese del Mezzogiorno prevista dalla legge di bilancio 2020, prevedendo:

- un decreto MiSE, di concerto MEF per la definizione di uno strumento dedicato (Sabatini Sud) che stabilisca specifiche modalità operative e l'erogazione del contributo in unica soluzione a conclusione del programma di investimento;
- la possibilità di utilizzo dei fondi europei.

### *Art. 40 (Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi)*

Il **comma 1** disciplina le cancellazioni d'ufficio delle imprese non più attive.

Il **comma 2** stabilisce che per le **società di capitali** è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione in concorrenza con altre circostanze tassativamente indicate.

I **commi 3, 4, e 5** indicano la modalità di scioglimento. Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese, comunica l'avvenuta iscrizione agli amministratori, ( che entro 60 giorni possono presentare formale e motivata di prosecuzione dell'attività ovvero le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati) risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.

Il **comma 6** stabilisce l'obbligo di comunicare ogni determinazione del conservatore agli interessati entro otto giorni, che possono ricorrere al Giudice del registro delle imprese

entro quindici giorni dalla comunicazione (**comma 7**).

Il **comma 8** prevede che le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del giudice del registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 del codice civile e le sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi del successivo articolo 2192, sono iscritte nel registro delle imprese con comunicazione unica d'ufficio al fine di velocizzare il relativo procedimento.

In linea con le semplificazioni che precedono, anche la cancellazione dalla sezione speciale delle **start up innovative (comma 9)** e delle **PMI innovative (comma 10)** sono disposte dal Conservatore del registro delle imprese, attesa la natura assolutamente vincolata e priva di ogni discrezionalità valutativa del provvedimento di cancellazione. È comunque garantito il diritto di ricorso (nei termini ordinariamente previsti dalla legge) al Giudice del registro contro il provvedimento del Conservatore.

Il **comma 11** prevede lo scioglimento senza nomina del liquidatore degli enti cooperativi che non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari.

Il **comma 12** prevede, infine, che l'**autorità di vigilanza** trasmette il decreto di cancellazione di all'indirizzo di posta elettronica certificata della conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate.

#### **Art. 41 (Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche)**

Si stabilisce che gli **atti amministrativi** anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.

Si dispone che le **amministrazioni** che emanano **atti amministrativi** che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento

pubblico associano negli atti stessi, il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.

Si prevede che i **soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico** danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.

Entro il 30 giugno di ogni anno, l'**Autorità politica delegata** agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici; entro il medesimo termine, il Ministro per il SUD e la Coesione Territoriale, con il supporto del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione.

#### **Art. 42 (Semplificazioni dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica)**

Il **comma 1** dispone che la **norma sulle varianti**, prevista dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sia prolungata fino al 2022. La norma, quindi, individua il soggetto attuatore quale referente per la convocazione della conferenza di servizi, anche ai fini della localizzazione.

**Il comma 2** mira a semplificare e disciplinare l'attuale **normativa sui ribassi di gara** in una fase in cui le opere si avviano a conclusione, quando riguardano risorse destinate per legge a specifici interventi infrastrutturali il cui finanziamento è stato approvato dal CIPE sulla base di specifiche norme, quali la legge n. 211 del 1992, senza che vi sia stata contestuale approvazione del progetto da parte dello stesso CIPE. Viene prevista in merito un'informativa al CIPE da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**Il comma 3** mira a semplificare l'iter approvativo **delle proroghe delle dichiarazioni di pubblica utilità** e dei rinnovi dei vincoli preordinati all'esproprio, prevedendo di far approvare la proroga direttamente al soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti terrà informato il CIPE sull'insieme delle proroghe delle dichiarazioni di pubblica utilità e dei rinnovi dei vincoli preordinati all'esproprio, presentandogli annualmente una informativa in merito.

**Il comma 4** prevede un **rafforzamento dell'informazione** alle Camere in ordine **all'attività del CIPE**, introducendo una relazione annuale relativa all'attività del Comitato, e, a partire dal 2022, la relazione conterrà anche le attività connesse ai contenuti della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.

*Art. 43 (Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonché di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111)*

La **lettera a)** del **comma 1**, istituisce un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle PA.

La disposizione di cui **alla lettera b)** individua l'anagrafe delle aziende agricole come l'insieme dei fascicoli aziendali e introduce l'obbligo di conferma o aggiornamento annuale degli stessi, quale condizione necessaria per l'attivazione dei procedimenti amministrativi che fondano il loro presupposto nei dati ivi contenuti.

Anche la **lettera c)** della disposizione in esame si pone in stretta connessione con le precedenti, definendo le modalità di dichiarazione e verifica della superficie aziendale, riferendola rispettivamente a quella derivante dall'utilizzo di strumenti grafici e all'introduzione della parcella di riferimento di cui alla lettera a).

**Il comma 2** rinvia a successivi provvedimenti ministeriali per la definizione delle regole tecniche necessarie per l'attuazione di quanto sopra.

**Al comma 3** le disposizioni in materia di controlli ispettivi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014, previste per le sole imprese agricole, vengono estese alle imprese agroalimentari. Viene altresì chiarito che la diffida è applicabile anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni.

**Al comma 4** si introducono semplificazioni nel **settore vitivinicolo** nelle dichiarazioni per determinate operazioni enologiche. In particolare, vengono eliminati i seguenti obblighi:

- la comunicazione prevista all'articolo 12, comma 2, che riguarda la produzione di mosto cotto da effettuarsi al competente Ufficio territoriale dell'ICQRF;

- la comunicazione prevista dall'articolo 14, comma 1, per le lavorazioni connesse alla preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti nonché alla preparazione delle bevande spiritose, ivi indicate che vengono eseguite anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di sostanze quali il saccarosio, l'acquavite di vino, l'alcol ed altri prodotti;

- la comunicazione prevista dall'articolo 16, riguardante la detenzione e il successivo confezionamento dei prodotti indicati al comma 1, dell'articolo 16 (es. **bevande**

**spiritose, prodotti vitivinicoli aromatizzati, succhi di frutta**, aceti, ecc.) è sostituita da una più facile registrazione nel registro telematico.

**Alla lettera e) del comma 4**, prevede la modifica all'articolo 38, comma 7, della legge 238 del 2016, che consente, anche in deroga allo specifico disciplinare, di mantenere il diritto alla rivendicazione della DOP o della IGP, quando a seguito di eventi emergenziali, le partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP devono essere trasferite al di fuori della zona di produzione delimitata dal disciplinare di produzione.

**Il comma 5** prevede che non si procede all'irrogazione della sanzione nel caso in cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui è avvenuta la constatazione della violazione, in territori colpiti da calamità naturali.

Al **comma 6** viene prevista la possibilità che le analisi di revisione effettuate sui prodotti oggetto di campionamento ispettivo da parte dell'ICQRF vengano effettuate dai laboratori dell'ICQRF e non solamente da "un laboratorio".

Il **comma 7** mira a eliminare un grave vulnus al principio di piena conoscibilità degli atti amministrativi ed al diritto costituzionale di difesa, legato all'attuale formulazione della disposizione che si intende emendare. Trattasi della tematica dell'annullamento di giornate di lavoro agricolo ritenute "fittizie" dall'INPS e conseguente cancellazione dagli elenchi nominativi bracciantili.

#### **Art. 44 (Misure a favore degli aumenti di capitale)**

Al **comma 1**, si prevede che, sino al 30 aprile 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, **non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea**, alle deliberazioni aventi ad oggetto:

- a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti;
- b) l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione;
- c) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale.

Il **comma 2** prevede che nei casi di cui al comma 1, la deliberazione è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate.

Al **comma 3** si prevede, inoltre, che sino al 30 aprile 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20 per cento del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla norma medesima.

Il **comma 4**, infine, introduce alcune modificazioni all'articolo 2441 del codice civile, sempre nel senso di semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale, pur sempre nel rispetto dei vincoli delle norme europee e delle necessarie tutele dei diritti dei soci.

#### **Art. 45 (Proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria)**

Dispone una mera **proroga del termine di restituzione del finanziamento** di 400 milioni di euro, previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137 del 2019, spostando la scadenza - originariamente fissata a sei mesi dalla data di erogazione del finanziamento - alla fine dell'anno corrente (31 dicembre 2020).

#### **Art. 46 (Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali)**

La norma intende semplificare il quadro normativo applicabile alle **Zone Economiche Speciali**. In particolare, vengono apportate le seguenti modifiche all'art. 4 del [decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 \(Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno\)](#):

- si dispone che, in luogo del Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale, il **Commissario straordinario del Governo** possa

stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari. Tale Commissario straordinario, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per la Coesione territoriale svolge le seguenti funzioni:

- assicura il coordinamento e l'impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la piena operatività delle attività produttive nell'ambito della ZES, ferme restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico, anche nell'ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo dell'area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato;
- opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle aree ZES;
- contribuisce a individuare, tra le aree identificate all'interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per l'implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;
- promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte nell'implementazione del Piano Strategico, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES.

È poi altresì modificato l'**articolo 5** del medesimo decreto-legge, prevedendo che il Comitato di indirizzo della ZES, su impulso del Commissario straordinario del Governo, assicuri il raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della normativa vigente e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che opera quale responsabile unico del procedimento per la fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento dell'attività economica nella ZES. Si prevede poi che nelle ZES e nelle ZES interregionali possano essere istituite zone franche doganali intercluse. La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui piano strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2019, è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2020 ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.

**Art. 47 (Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme)**

L'articolo apporta alcune modifiche all'articolo 9 del [decreto-legge](#) 21 giugno 2013, n. 69 (*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*):

- la rubrica (inizialmente "Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei") è sostituita dalla seguente: "Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme";
- il **comma 1** è modificato prevedendo che le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, siano tenuti a dare ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e dei Fondi strutturali europei, compresi quelli

inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei programmi nazionali per le riforme comunque finanziati attraverso il bilancio dell'Unione europea;

- è poi inserito il **comma 1 -bis**, il quale dispone che per le finalità di cui al comma 1, gli Enti e le Amministrazioni interessate inseriscano nei sistemi di valutazione delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi all'accelerazione dell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme.

**Art. 48 (Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità di sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale nonché di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica)**

La norma contiene misure finalizzate ad accrescere la funzionalità delle **Autorità di sistema portuale** e ad accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali.

Nello specifico, il **comma 1** apporta alcune modifiche all'articolo 5 della [legge](#) 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale). Le lettere a) e c) recano mere correzioni formali, finalizzate a precisare che trattasi di conferenza di servizi simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. La lettera b) reca una modifica al comma 1-sexies, precisando che, in sede di approvazione dei piani regolatori portuali (PRP), siano indicati i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327. Al contempo, si prevede che, se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal PRP, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto dall'Autorità di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi. **La lettera d)** prevede l'integrale sostituzione dell'attuale comma 5 dell'articolo 5 di cui sopra, prevedendo che le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono

adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal **Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale**, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati, con riferimento esclusivo alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione portocittà. È successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente. **La lettera e)**, infine, prevede l'introduzione del comma 5-ter, prevedendo che, per le **opere pubbliche da realizzare nei porti**, l'accertamento della conformità ai piani urbanistici e alle norme in materia di edilizia è effettuato ai sensi del comma 5 ovvero, per le opere che non comportano modificazioni plano-batimetriche del piano regolatore portuale, in sede di approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Il **comma 2** prevede che, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nonché per accelerare gli interventi infrastrutturali nelle aree portuali e marino-costiere, in relazione alle operazioni di dragaggio in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché a quelle avviate a decorrere dalla medesima data e fino al 30 giugno 2021, il termine massimo di deposito senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti, è elevato da trenta a quarantacinque mesi.

Il **comma 3**, in coerenza con le funzioni dell'Autorità di sistema portuale in materia di amministrazione e gestione del demanio marittimo, prevede una legittimazione concorrente con quella delle Regioni di dette Autorità nella richiesta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle **riperimetrazioni delle porzioni di SIN** che ricadono nei porti di loro competenza.

Il **comma 4, lettera a)** della proposta normativa, modifica il comma 1 dell'articolo 11-bis del [decreto-legge](#) 26 ottobre 2019, n. 124 (*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*), stabilendo che, a

decorrere dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, sia destinata al finanziamento delle attività strettamente connesse alla **digitalizzazione della logistica del Paese** con particolare riferimento ai **porti**, agli **interporti**, alle ferrovie e all'**autotrasporto** anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci, nonché per il completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno.

La **lettera b)** reca modifiche al comma 2 dell'articolo 11-bis, finalizzate ad assicurarne il coordinamento con le innovazioni contenute nelle lettere a) e c) del comma.

La **lettera c)** introduce il comma 2-bis nell'articolo 11-bis, secondo cui il MIT è autorizzato a ridefinire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il rapporto convenzionale stipulato in data 25 luglio 2017 con la società UIRNet SpA., riconoscendo i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre 2019.

Il **comma 5** prevede che, in attuazione del comma 4, il MEF proceda ad adottare le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 6** dispone che, al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID- 19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle **imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo**, le **navi da crociera** iscritte nel Registro Internazionale possano effettuare, fino al 31 dicembre 2020 servizi di cabotaggio per svolgere esclusivamente servizi crocieristici.

Infine, il **comma 7** modifica il comma 725 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilendo che, per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi relativi ad imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell'Unione europea qualora, attraverso adeguati mezzi di prova, sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione europea. Tale disposizione si

applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° novembre 2020.

### **Art. 49 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali)**

L'articolo contiene misure dirette ad accrescere la **sicurezza in materia di infrastrutture stradali e autostradali**.

In particolare, il **comma 1** prevede che, al fine di assicurare **l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio**, della valutazione della **sicurezza e del monitoraggio delle gallerie** esistenti lungo la rete stradale e autostradale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvate **apposite linee guida** in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo **stato di conservazione delle gallerie esistenti** lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.

Il **comma 2** prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, per le medesime finalità di cui al comma 1, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono adottate **apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti** lungo le infrastrutture stradali diverse da quelle di cui al comma 1, nonché di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.

Il **comma 3** dispone che, nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le **vigenti disposizioni in materia di ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali**, ferma restando la possibilità per il MIT di individuare, in presenza di particolari situazioni di urgenza, specifiche misure e modalità di effettuazione delle ispezioni.

Il **comma 4** apporta poi alcune modifiche all'articolo 14 del [decreto-legge](#) 28 settembre

2018, n. 109 (*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*), sostituendo integralmente i commi 1, 2 e 3.

In particolare, al fine di assicurare **l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio**, della valutazione della **sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari**, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono adottate **apposite linee guida**. Con il medesimo decreto sono individuate le **modalità di realizzazione e gestione** in via sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del sistema nazionale di protezione civile, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare sulle infrastrutture di cui al primo periodo gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali che presentano particolari condizioni di criticità in relazione all'intensità del traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti gestori forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse anche utilizzando il Building Information Modeling - BIM. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità reca l'identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP.

Inoltre, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono adottate le **linee guida applicabili su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari** esistenti lungo

infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, nonché le modalità della loro partecipazione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui sopra.

Ancora, si dispone che, al termine del periodo di sperimentazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano approvati gli **adeguamenti alle linee guida** di cui sopra e sono definiti i **termini e le modalità** con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al MIT i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse. Ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio dinamico, il MIT sovrintende all'utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse.

Infine, il **comma 5** inserisce i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies all'articolo 25 del [decreto legislativo](#) del 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*).

Nel dettaglio, il **comma 1-bis** dispone che, in caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, siano di titolarità dell'ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente.

Il **comma 1-ter** dispone che, per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico: a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all'attraversamento; b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente proprietario della strada di tipo A; c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a enti diversi, la titolarità delle

strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata nell'atto di concessione, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione; d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.

Il **comma 1-quater** prevede che la titolarità delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi sia indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati, in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell'ente titolare della strada interferente, stipulati tra gli enti proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato.

Infine, il **comma 1-quinquies** prevede che, in relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarità delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 1-bis , 1-ter e 1-quater entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti proprietari, nonché i gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei commi 1-bis , 1-ter e 1-quater .

## **Capo II - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE**

### **Art. 50 (Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale)**

Con l'articolo in oggetto vengono introdotte **specifiche disposizioni di semplificazione delle procedure** in materia di **valutazione**

**ambientale**, agendo sia sui termini previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 che sulle procedure, all'uopo modificate per evitare **ritardi e blocchi** nei procedimenti autorizzatori.

Rispetto al **comma 1** si illustra quanto segue. La **lettera a)** modifica l'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo che, ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, il proponente presenti il progetto di fattibilità o, ove disponibile, il progetto definitivo e in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE.

Inoltre, viene modificata la lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 sopra citato, facendo riferimento al progetto anziché agli elaborati progettuali.

Ancora, è modificato l'articolo 5, comma 1, lettera o-quater) del suddetto decreto legislativo, prevedendo che la definizione di "**condizione ambientale**" contenga anche "le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto".

La lettera b) apporta alcune modifiche all'art. 6, comma 3-ter, disponendo che, per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del Piano di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale, il Piano di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.

L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale. E' altresì modificato il **comma 12** dell'articolo, prevedendo che, per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non e' necessaria per la localizzazione delle singole opere.

La **lettera c)** inserisce il comma 2-bis all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, stabilendo che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni individui, con uno più decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale.

Si specifica poi che, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 -bis , sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'allegato III alla parte seconda del presente decreto.

Inoltre, si prevede che le autorità competenti evitino l'insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità. Infine, si inserisce il comma 8-bis secondo cui, limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234.

La **lettera d)** inserisce il comma 2-bis all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo l'istituzione della **Commissione Tecnica PNIEC**, posta alle dipendenze funzionali del MIPAAF, e formata da un numero massimo di venti unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei progetti, tra il personale di ruolo del CNR, dell'ISPRA, dell'ENEA e dell'ISS. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7 -bis , comma 2 -bis . I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta. Ai commissari spetta una indennità aggiuntiva definita, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e di altri enti pubblici di ricerca.

Si modificano poi i commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, estendendone la disciplina sulla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS (concernente, rispettivamente, gli aspetti organizzativi e il compenso dei componenti) alla Commissione PNIEC.

Con riguardo alla **lettera e)**, è stato integrato l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo, al fine di superare la procedura di infrazione 2019/2308, che l'invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro siano soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto. Inoltre, è stato introdotto il comma 4-bis al medesimo articolo 9, in base al quale l'autorità

competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al destinatario è indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

La **lettera f)** sostituisce integralmente l'articolo 19 concernente il **procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA**. Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, nonché copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33 (**comma 1**). Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la **completezza e l'adeguatezza della documentazione** e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta **chiarimenti e integrazioni al proponente**. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richieste inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione (**comma 2**). Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero delle integrazioni richieste ai sensi del comma 2, l'autorità competente provvede a pubblicare lo **studio preliminare** nel proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima. Contestualmente, l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet (**comma 3**). Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia

interesse può presentare le proprie **osservazioni** all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata (**comma 4**). L'autorità competente, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi (**comma 5**). L'autorità competente adotta il **provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA** entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può **prorogare**, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, **il termine per l'adozione del provvedimento** di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata sul sito internet istituzionale (**comma 6**). Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda del Codice, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi (**comma 7**). Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda (**comma 8**). Per i progetti elencati nell'allegato II-bis (Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale) e nell'allegato IV (Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è

effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015 (**comma 9**). Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell'autorità competente (**comma 10**). I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano **perentori**. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, acquisito il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni (**comma 11**). Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta nell'esercizio di tale attività da parte dell'autorità competente, sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque (**comma 12**).

La **lettera g)** sostituisce l'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilendo che il proponente possa richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente trasmette al proponente il proprio parere.

La **lettera h)** modifica l'articolo 21 in materia di **definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale**, adeguandone la formulazione al nuovo articolo 5, comma 1, lettera g), precisando che la documentazione debba essere resa nota ed accessibile "entro cinque giorni dalla relativa trasmissione", prevedendo la comunicazione a tutte le amministrazioni ed enti territoriali potenzialmente interessati circa l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito web contestualmente alla pubblicazione stessa, nonché riducendo i tempi (da sessanta a quarantacinque giorni)

entro i quali l'autorità competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale.

Rispetto alla **lettera i)**, viene modificato l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo all'avvio del procedimento di VIA, aggiornando la formulazione al nuovo articolo 5, comma 1, lettera g), riducendo da quindici a dieci giorni il termine, decorrente dalla data di presentazione dell'istanza di VIA da parte del proponente, entro il quale l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere di effetti transfrontalieri e l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori. Inoltre, si prevede la possibilità che la pubblicazione avvenga a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima. Infine, si precisa che per i progetti PNIEC individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, contestualmente alla pubblicazione della documentazione la Commissione PNIEC, avvia la propria attività istruttoria.

Le modifiche introdotte con la **lettera l)** all'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alle fasi di consultazione del pubblico, anche in ambito transfrontaliero, e all'acquisizione dei pareri da parte delle altre Amministrazioni coinvolte, sono finalizzate a diminuire i tempi di tali fasi, contribuendo a ridurre i tempi complessivi per lo svolgimento del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Nello specifico, con le modifiche introdotte al comma 3, il proponente può presentare le proprie controdeduzioni entro i quindici giorni successivi. Inoltre, con le modifiche introdotte al comma 4, si riducono da trenta a venti giorni i termini relativi, rispettivamente, alla possibilità per l'autorità competente di richiedere al proponente integrazioni alla documentazione presentata per l'avvio del procedimento e di acquisirle dal proponente stesso. Si prevede altresì che la sospensione dei termini per la consegna di integrazioni alla documentazione da parte del proponente sia ridotta da 180 giorni a 60 giorni. Con le modifiche introdotte al comma 5 si rimuove l'inciso in forza del quale l'autorità competente poteva disporre una nuova consultazione pubblica sulla documentazione

integrativa presentata dal proponente “ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico”. Inoltre, si prevede espressamente che l'autorità competente procede alla pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito internet istituzionale, in ottemperanza ai rilievi formulati dalla Commissione europea, e che la pubblicazione dell'avviso possa avvenire a cura del proponente. Infine, si riduce il termine per la presentazione da parte del proponente delle controdeduzioni alle osservazioni e pareri pervenuti in esito alla consultazione pubblica da trenta a dieci giorni.

Da ultimo, con la sostituzione del comma 7, si dispone che tutta la documentazione e le informazioni relative al procedimento, incluse osservazioni e pareri acquisiti in esito alla consultazione pubblica, siano rese disponibili al pubblico mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'autorità competente.

Con riferimento alla **lettera m)**, sono introdotte modifiche all'art. 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 finalizzate a garantire certezza dei termini per la conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in sede statale.

Innanzitutto, con le modifiche introdotte al comma 2, ad esclusione dei progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis (progetti PNIEC), si prevede che in caso di inutile decorso dei termini senza che si sia espressa la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni, proponga l'adozione del provvedimento di VIA al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base del parere espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) entro trenta giorni. Sono quindi ridotti i termini destinati alla firma del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al concerto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, rispettivamente da sessanta giorni a trenta giorni e da trenta giorni a quindici giorni. Si prevede che la rimessione dell'adozione del provvedimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri avvenga anche qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di 210 giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA.

Inoltre, viene inserito il comma 2-bis al fine di disciplinare la conclusione della procedura di VIA per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, prevedendo che la Commissione PNIEC si esprima entro 170 giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Entro i successivi trenta giorni, viene adottato il provvedimento di VIA con provvedimento del direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente per materia, previo concerto del competente Direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il termine di quindici giorni decorso il quale il concerto si intende acquisito. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, acquisito il parere dell'ISPRA entro trenta giorni qualora la Commissione PNIEC non si sia pronunciata, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni. Da ultimo, si dispone che il provvedimento di VIA contenga altresì le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto.

In merito alla **lettera n)**, sono state introdotte alcune modifiche all'art. 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per facilitare l'applicazione del **Provvedimento Unico in materia Ambientale (PUA)** e incentivarne l'utilizzo, con una riduzione dei tempi procedurali e la previsione di una conferenza dei servizi che opera in modalità simultanea. Nello specifico, al comma 4 si riduce il termine da quindici a dieci giorni per la verifica da parte dell'autorità competente dell'avvenuto pagamento del contributo e dell'eventuale ricorrere della disciplina in materia di consultazioni transfrontaliere, inoltre vengono sostituiti i commi 6, 7 e 8.

Con riferimento alla **lettera o)**, sono state introdotte modifiche all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 per agevolare e rendere più efficace l'applicazione del **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)**, in virtù delle criticità emerse dall'esperienza di applicazione

dell'istituto da parte della Regioni e delle Province Autonome. Al comma 2 si riduce da quindici a dieci giorni il termine entro cui l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo e l'eventuale sussistenza delle condizioni per le consultazioni transfrontaliere, in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Al comma 4, ultimo periodo, si riduce il termine da sessanta a quarantacinque giorni.

Con riferimento alla **lettera p)**, esso modifica l'articolo 28, comma 2, rinviando a uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di definire le modalità di composizione e funzionamento degli Osservatori ambientali, secondo i seguenti **criteri**: a) designazione dei componenti dell'Osservatorio da parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale; b) nomina dei due terzi dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra soggetti estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni; c) previsioni di cause di incandidabilità, incompatibilità e conflitto di interessi; d) temporaneità dell'incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori; e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio.

La **lettera q)** ricomprende tra i progetti di competenza statale – di cui all'allegato II della parte seconda del decreto legislativo – lo stoccaggio di **petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 200.000 tonnellate** – precedentemente la capacità complessiva era superiore a 40.000 m<sup>3</sup>.

La **lettera r)** apporta alcune modifiche all'art. 32 del decreto legislativo (in materia di consultazioni transfrontaliere), stabilendo, in particolare che, in caso di progetti proposti da altri Stati membri che possano avere effetti significativi sull'ambiente italiano, le informazioni ricevute dall'altro Stato membro siano tempestivamente rese disponibili alle pertinenti autorità italiane e al pubblico interessato italiano che entro trenta giorni esprimono le proprie osservazioni. Il MATTM,

entro sessanta giorni, redige il proprio parere e lo trasmette unitamente alle osservazioni ricevute all'autorità competente nell'altro Stato membro.

Il **comma 2** prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, gli osservatori ambientali già costituiti siano rinnovati nel rispetto delle modalità fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 3** precisa che le presenti disposizioni si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il **comma 4**, infine, prevede che l'ISPRA, per il tramite della Scuola di specializzazione in discipline ambientali, assicuri, tramite appositi protocolli d'intesa con l'autorità competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la formazione specifica al personale di supporto della Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.

**Art. 51 (Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali)**

Il **comma 1** dispone che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuati gli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della **sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche** esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II (*Progetti di competenza statale*) e II-bis (*Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale*), alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In relazione agli interventi individuati con tali decreti, il proponente presenta al MATTM, dandone contestuale

comunicazione al MIT, che nei successivi dieci giorni trasmette le proprie osservazioni al MATTM, gli elementi informativi dell'intervento e quelli del sito, finalizzati a stabilire, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, se essi devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il MATTM, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni.

Il **comma 2** prevede che, per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II -bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del provvedimento di VIA - di cui al comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - non possa essere inferiore a dieci anni. In relazione ai medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica è pari a dieci anni.

**Art. 52 (Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)**

La disposizione inserisce l'articolo 242-ter (*Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica*) all'interno del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tale articolo prevede al **comma 1** che, nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possano essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla **sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture**, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché **opere lineari** necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di **sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo**, esclusi gli impianti **termoelettrici**, fatti salvi i casi di **riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante** o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto

esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il **comma 2** dispone poi che la **valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1** sia effettuata da parte dell'autorità competente (ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto, ossia la regione e, per i siti di interesse nazionale, il MATTM), nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il **comma 3** dispone che, per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonché per quelle di scavo (di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedano all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.

Il **comma 4** stabilisce che, ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, anche nelle more dell'attuazione del comma 3, siano rispettate le seguenti **procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati**: a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Tale Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente,

eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate; b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa; c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali **fonti attive di contaminazione**, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti.

Infine, il **comma 2** prevede che, per effetto delle disposizioni di cui sopra, all'articolo 34 (in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati), i commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 sono abrogati.

### **Art. 53 (Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale)**

L'articolo introduce i **commi 4-bis, 4-ter e 4-quater** all'interno dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Nel dettaglio:

Il **comma 4 -bis** prevede che, nei casi di procedura di bonifica, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerti lo **stato di potenziale contaminazione del sito** mediante un **Piano di indagini preliminari**. Tale Piano,

comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette al MATTM, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti **l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)** anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245 del Codice ambientale. Nel caso in cui si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita **autocertificazione**, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle attività di indagine. L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della provincia competente da avviare nei successivi quindici giorni, previa comunicazione al proponente e agli enti interessati. In tal caso le attività di verifica devono concludersi entro e non oltre novanta giorni.

Il **comma 4 -ter** dispone che, in alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, possa presentare al MATTM **gli esiti del processo di caratterizzazione del sito**, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il MATTM, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio e

contestualmente indica le condizioni per l'approvazione del progetto operativo. Sulla base delle risultanze istruttorie, il MATTM può motivatamente chiedere la **revisione dell'analisi di rischio** previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta il progetto e il MATTM lo approva. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Nel caso in cui il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale

Infine, il **comma 4-quater** dispone che la **certificazione di avvenuta bonifica** possa essere rilasciata anche per la **sola matrice suolo**, a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con la matrice acque sotterranee tali da comportare una cross contamination e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. Tale previsione è applicabile anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento, qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di CSC oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di CSR determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente. La certificazione di avvenuta bonifica per la sola matrice suolo costituisce titolo per lo svincolo delle relative garanzie finanziarie.

Il **comma 2** specifica che le disposizioni di cui al comma 4-ter, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, siano applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto su richiesta da presentare nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.

Infine, il **comma 3** dispone che le somme stanziare per la messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati siano anche finalizzate alla

realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale, nonché al finanziamento di un **Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica**, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse loro destinate.

#### **Art. 54 (Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico)**

Il **comma 1** modifica l'articolo 10, comma 6, del [decreto-legge](#) 24 giugno 2014, n. 91 in materia di rischio idrogeologico (*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*) prevedendo che, l'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, proceda a convocare la conferenza di servizi. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni.

Il **comma 2** prevede che, ai fini della predisposizione del **Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico**, a valere sulle risorse di bilancio del MATTM, gli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento siano definiti, fino al 31 dicembre 2020, per liste regionali e mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere on line, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto e delle autorità di bacino distrettuale. Per essere ammessi al finanziamento, tutti gli interventi sono dotati del codice unico di progetto e monitorati.

Il **comma 3**, infine, modifica l'articolo 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disponendo che le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a

pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino, derivanti dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, siano approvate con proprio atto dall'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Gli aggiornamenti di piano sono comunque effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, l'Autorità di bacino distrettuale può adottare misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano.

**Art. 55 (Semplificazione in materia di zone economiche ambientali)**

Il **comma 1** apporta le diverse modifiche alla [legge](#) 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*).

In particolare, la **lettera a)** dispone che non possa essere nominato **Presidente di ente parco** chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il presidente del parco provvede a stipulare con il Direttore nominato del parco un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. L'iscrizione nell'albo per l'esercizio dell'attività di direttore di parco dura cinque anni, salvo rinnovo. Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società in house del MATTM SOGESID, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera b)** rivede la procedura di approvazione del **Regolamento del parco**, mantenendo dell'attuale tutte le fasi

partecipative ma prevedendo modalità e termini temporali fissati al fine di assicurarne la conclusione, nonché il necessario meccanismo sostitutivo da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in caso di inerzia da parte dell'ente parco nell'adozione del regolamento del parco, strumento di disciplina delle attività consentite all'interno del territorio del parco. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In base alla **lettera c)**, si rivede la procedura di approvazione del **Piano del parco**, integrandola con il processo di valutazione ambientale strategica che consente di acquisire il parere del MIBACT per gli aspetti paesaggistici. Al **comma 3** si precisa che il piano del parco è predisposto e adottato dall'ente parco, in luogo della regione che provvede ad adottarlo entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'ente parco.

Il comma 4 è modificato disponendo che chiunque possa presentare osservazioni scritte sul piano adottato dal Consiglio direttivo dell'ente parco entro i sessanta giorni nei quali è depositato presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate, anziché entro i successi quaranta giorni, come originariamente previsto. Inoltre, si prevede che la regione si pronunci sulle osservazioni presentate entro sessanta giorni anziché centoventi giorni dal ricevimento del parere dall'ente parco sulle osservazioni stesse.

Si prevede altresì che la regione approvi il piano, tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di VAS. Infine, si introduce un meccanismo sostitutivo in caso di mancata approvazione definitiva del piano entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'ente parco. I poteri sostitutivi sono ora posti in capo direttamente al MATTM, che provvede entro 120 giorni, previa diffida ad adempiere.

In merito alla **lettera d)**, si introduce un nuovo articolo 13-bis nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, prevedendo una disciplina speciale per **gli interventi di natura edilizia** da realizzare

nelle **zone di promozione economica e sociale**. Nello specifico, in presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti, le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare in tali zone, eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformità il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

Le disposizioni di cui alla **lettera e)** prevedono che i **beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico**, statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possano essere dati in **concessione gratuita all'Ente parco** ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se richiesta dello stesso ente parco. L'ente parco provvede alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente. Tale concessione può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del soggetto competente. L'Ente parco può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.

Il **comma 2** prevede che, in sede di prima applicazione, ai soggetti già iscritti all'albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, il termine per la permanenza dell'albo, pari a cinque anni (ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991) decorre a partire dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Il **comma 3**, infine, modifica l'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di **incendi boschivi**, prevedendo che tale autorizzazione sia emanata dal direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non dal Ministro.

### CAPO III - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI GREEN ECONOMY

*Art. 56 (Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivati)*

Al comma 1, l'articolo reca **modifiche al D.lgs 28/2011**, prevedendo che:

- nel caso di **progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** afferenti a integrali **ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti**, la valutazione di impatto ambientale abbia ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto;
- con **decreto del MiSE**, di concerto con il MATTM, previa intesa con la Conferenza unificata, vengano individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli **interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica**, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali. Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, devono essere assoggettati alla procedura abilitativa semplificata, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bis. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11 (comunicazione relativa alle attività in edilizia libera), gli **interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse**. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale previste dal Codice dell'Ambiente;

- non siano sottoposti a **valutazioni ambientali e paesaggistiche**, né sottoposti **all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati**, e siano realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienicosanitarie, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:

a) **impianti eolici**: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento;

b) **impianti fotovoltaici con moduli a terra**: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;

c) **impianti fotovoltaici con moduli su edifici**: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;

d) **impianti idroelettrici**: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.

L'articolo prevede poi che qualora, nel corso del **procedimento di autorizzazione di un impianto**, intervengano varianti consistenti in tali interventi, il proponente presenti all'autorità competente per la medesima autorizzazione la sopra citata comunicazione. La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse quelle ambientali.

Con le medesime modalità al di fuori delle **zone A** di cui al DM 1444/1968, e ad esclusione degli immobili tutelati, sono altresì realizzabili i **progetti di nuovi impianti fotovoltaici** con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.

Il **proprietario dell'immobile** o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, una **dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali**, che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienicosanitarie. Per gli impianti di cui sopra, alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.

I summenzionati interventi possono essere eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione. **L'incremento di produzione energetica** derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie di cui all'art. 30 del DM del MiSE 23 giugno 2016, è qualificato come **ottenuto da potenziamento non incentivato**. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate e, ove occorra, le modalità di svolgimento delle attività di controllo.

Al **comma 2**, modificando l'articolo 12, comma 3, del Dlgs 387/2003, si prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le

infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli **interventi**, anche consistenti in **demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale**, occorrenti per la **riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti** siano soggetti ad una **autorizzazione unica**, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Al **comma 3** si prevede che i **produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili**, titolari di impianti che beneficiano degli **incentivi** previsti dall'art. 1, comma 3, lettera a), del DL 23 dicembre, n. 145, possano partecipare, con **progetti di intervento** sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione dei provvedimenti attuativi previsti dall'art. 24, comma 5, del Dlgs 28/2011. Il GSE predisponde, per tali impianti, separate graduatorie.

Al **comma 4** si prevede che gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3, siano ammessi agli incentivi nel limite della potenza che, in ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti, non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.

Al **comma 5** si prevede che i soggetti che hanno esercitato l'opzione di rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto, previsto all'articolo 1, comma 3, lettera b), del DL 145/2013, possano partecipare ai bandi di cui al comma 3, senza l'applicazione delle condizioni previste al medesimo comma 3 e al comma 4.

Al **comma 6** si prevede che permanga, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto delle altre condizioni di partecipazione ai bandi e di formazione delle graduatorie stabilite nei

provvedimenti attuativi dell'art. 24, comma 5, del Dlgs 28/2011.

Al **comma 7** si modifica l'articolo 42 del Dlgs 28/2011, prevedendo che:

- al comma 3, in materia di controlli e sanzioni in materia di incentivi, si inserisce il riferimento alla presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo;
- nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, sia disposto il **rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli**;
- per entrambe le fattispecie siano fatte salve le **rendicontazioni già approvate** relative ai progetti standard, analitici o a consuntivo.

Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai **progetti di efficienza energetica** oggetto di **procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio** in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il **parere del Consiglio di Stato**.

Il **GSE**, preso atto della documentazione già nella propria disponibilità e di eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal proponente, dispone la **revoca del provvedimento di annullamento** entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato.

Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la **condotta dell'operatore** che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE sia **oggetto di procedimento penale** in corso concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva.

**Art. 57 (Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)**

Al **comma 1** viene fornita la definizione di "stazione di ricarica di veicoli elettrici".

Al **comma 2** si prevede che la **realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici** possa avvenire:

- a) all'interno di **aree e edifici pubblici e privati**, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
- b) su **strade private** non aperte all'uso pubblico;
- c) lungo le **strade pubbliche e private** aperte all'uso pubblico;
- d) all'interno di **aree di sosta, di parcheggio e di servizio**, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.

Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), il **comma 3** prevede che la **realizzazione di infrastrutture di ricarica**, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, sia effettuata in conformità alle disposizioni del **codice della strada** di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo **regolamento di esecuzione e di attuazione** di cui al DPR 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al **dimensionamento degli stalli di sosta** ed alla **segnaletica orizzontale e verticale**. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da **soggetti diversi dal proprietario della strada**, si applicano anche le disposizioni in materia di **autorizzazioni e concessioni** di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), resta ferma l'applicazione delle **vigenti norme in materia di sicurezza** e dell'articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti.

Il **comma 4** stabilisce che le **infrastrutture di ricarica** di cui al comma 2, lettere c) e d), sono **accessibili**, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

Al **comma 5** si provvede a modificare l'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla lettera h-bis), prevedendo che in caso di **sosta a seguito di completamento di ricarica**, la sosta sia concessa gratuitamente al **veicolo elettrico o ibrido plug-in** per un periodo massimo di **un'ora**. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7.

Il **comma 6** prevede che, con propri provvedimenti, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, i **Comuni**, disciplinino, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **l'installazione la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso**, di cui al presente articolo, stabilendo la **localizzazione** e la **quantificazione** in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, **l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti**.

Il **comma 7** prevede che i **Comuni** possano **consentire**, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la **realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati** sulla base della disciplina di cui ai commi 3 e 4, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti, mentre **al comma 8** si prevede che un soggetto pubblico o privato può richiedere al comune che non abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all'ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), anche solo per una strada o un'area o insieme di esse.

Ai sensi del **comma 9** si prevede che i comuni possono prevedere la **riduzione** o l'**esenzione** del **canone di occupazione di suolo pubblico** e della **tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica**, nel

caso in cui gli stessi erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui al comma 9, **il comma 10** stabilisce che, a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, i Comuni possono richiedere il **pagamento per l'intero periodo agevolato del canone di occupazione** di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo.

**Il comma 11** prevede che, per le **infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in**, quanto previsto dal comma 2 e 2-bis dell'articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sia sostituito da una **dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati**, da comunicare all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente.

**Il comma 12** dispone che l'ARERA entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisca le **tariffe per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli**, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico, in modo da **favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica** e da assicurare un **costo dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti**.

Al **comma 13**, si stabilisce **che le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli**

**elettrici**. Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto -legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.

Al **comma 14** si introducono modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, abrogando i commi 2-bis e 2-ter, mentre **al comma 15** si provvede ad **abrogare il decreto del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2017**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2017.

Infine, **al comma 16** si prevede che con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano adottate le **disposizioni integrative e modificative del DPR 16 dicembre 1992, n. 495**, in coerenza con le disposizioni del presente articolo.

**Il comma 17** reca la clausola di **invarianza finanziaria** prevedendo che dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **Art. 58 (Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi)**

Prevede la **sostituzione integrale** del testo dell'**art. 35 del D.lgs 28/2011**.

Al comma 1 del nuovo articolo si dispone che sulla base di **accordi internazionali stipulati**, siano **promossi e gestiti con Stati membri progetti comuni e trasferimenti statistici** di produzioni di **energia da fonti rinnovabili**, relativi agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

Al **comma 2** del nuovo articolo si prevede che nel caso di **trasferimenti statistici da altri Stati membri** dell'UE verso l'Italia:

a) gli accordi siano promossi allorché, sulla base dei dati statistici di produzione e delle previsioni di entrata in esercizio di **nuovi impianti effettuate dal GSE** si prospetta il

mancato raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030;

b) **l'onere specifico per il trasferimento statistico** e per i progetti comuni sia **non superiore al valore medio ponderato dell'incentivazione**, in Italia, della produzione elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nell'anno precedente a quello di stipula dell'accordo;

c) gli **accordi siano stipulati e gestiti con modalità che assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico**, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili.

Al **comma 3** del nuovo articolo si prevede che la **copertura dei costi** per i trasferimenti statistici e i progetti comuni di cui al comma 1 sia assicurata dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalità fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente alla stipula di ciascun accordo.

Al **comma 4** del nuovo articolo si prevede che nel caso di **trasferimenti statistici dall'Italia** verso altri Stati membri o regioni dell'UE:

a) l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, sia determinata in modo da **assicurare il raggiungimento degli obiettivi italiani**;

b) in caso di trasferimenti statistici, la scelta dello Stato o degli Stati membri verso cui ha effetto il trasferimento statistico avviene, a cura del MiSE, mediante **valutazione delle manifestazioni di interesse**, considerando anche il criterio del migliore vantaggio economico conseguibile;

c) i **proventi** derivanti dal trasferimento statistico sono attribuiti direttamente alla **Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)** e sono destinati, secondo modalità stabilite dall'ARERA sulla base di indirizzi adottati dal **Ministro dello sviluppo economico**, alla **riduzione degli oneri generali di sistema** relativi al sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema elettrico, ovvero ad altre finalità connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030 eventualmente concordati con gli Stati destinatari del trasferimento.

Al **comma 5** del nuovo articolo si prevede che per tali accordi di cui al presente articolo siano in ogni caso stabilite le misure necessarie ad assicurare il **monitoraggio dell'energia trasferita**.

Al **comma 6** del nuovo articolo si dispone che la **cooperazione per progetti comuni** con altri Stati membri possa comprendere **operatori privati**.

*Art. 59 (Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni)*

Al **comma 1** estende il **meccanismo dello scambio sul posto** altrove ai **Comuni** con popolazione fino a **20.000 residenti**.

Al **comma 2** si specifica che il **Ministero della difesa**, possa usufruire per **l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto** dell'energia elettrica prodotta secondo le modalità di cui al comma 4, dell'art. 27, della legge 99/2009, anche per **impianti di potenza superiore a 200 kW**, purché ciò avvenga nei limiti del proprio fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

*Art. 60 (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali)*

Al **comma 1** si prevede che le **infrastrutture di rete** facenti parte della rete nazionale di **trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale** individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del D.lgs 152/2006 (Codice Ambiente) siano **autorizzate anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo** delle rispettive reti in cui sono state inserite. Alle stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte dallo stesso articolo 50.

Al **comma 2** si prevede che **le infrastrutture di rete** facenti parte della **rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica** individuate nei DPCM di cui al comma 1 o nel PNIEC che ricadono nell'ambito di applicazione del DPCM 76/2018, possano essere sottoposte al dibattito pubblico secondo le modalità previste dal regolamento (UE) 347/2013.

Al **comma 3** si sostituisce interamente il comma 12 dell'art. 36 del D.lgs 93/2011, prevedendo che:

- **Terna S.p.A.** predisponga ogni due anni, entro il 31 gennaio, un **Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale**, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel **PNIEC**;
- il **Ministro dello sviluppo economico**, acquisito il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'ARERA, **approvi il Piano**;
- il **Piano** individui le **linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi**, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- ogni anno **Terna S.p.A.** presenti al MiSE e all'ARERA un **documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete** coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani.

Al **comma 4** si apportano modifiche al DPR 327/2001 prevedendo che:

- i **beni gravati da uso civico non possano essere espropriati o asserviti coattivamente** se non viene pronunciato il **mutamento di destinazione d'uso**, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico, compreso il

caso di opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5 per cento rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso civico;

- l'**autorità espropriante**, nel caso di opere di minore entità, possa delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei propri **poteri espropriativi**, determinando chiaramente l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie;
- nel caso in cui, per le **infrastrutture energetiche lineari**, venga determinato, nell'ambito della **procedura di VIA**, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, il proponente presenti il **piano per l'espletamento delle operazioni di esecuzione di carotaggi, prospezioni geofisiche e geochimiche, saggi archeologici** e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. Tale verifica preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare o in concomitanza con l'apertura del cantiere o della relativa pista e viene completata con la redazione della relazione archeologica definitiva. La procedura si conclude con l'approvazione del soprintendente di settore territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano. Il provvedimento di VIA può essere adottato in pendenza della verifica, che deve in ogni caso essere effettuata prima dell'inizio dei lavori;
- fermi restando i **vincoli di esercizio** e il rispetto della normativa ambientale

e paesaggistica, siano sottoposti al **regime di denuncia di inizio attività i rifacimenti di metanodotti esistenti**, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti. Tenuto conto dei vincoli della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di denuncia di inizio attività anche i rifacimenti di metanodotti che, restando all'interno della relativa fascia di servitù, si discostino dal tracciato esistente.

Al **comma 5** si modifica l'articolo 1-*sexies* del DL 239/2003 prevedendo che la **Regione** o le Regioni interessate, entro il termine di conclusione della conferenza di servizi accertino in via definitiva **l'esistenza di usi civici e la compatibilità dell'opera** con essi ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-*bis*, del DPR 327/2001 in materia di espropriazione dei beni gravati da uso civico. Si prevede, inoltre, che pur permanendo i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, siano sottoposte al regime di inizio attività previsto al comma 4-*sexies* le ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilità tecnica e della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di inizio attività previsto al comma 4-*sexies* le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine esterno della trincea di posa.

Al **comma 6** si prevede che sia considerato parte della **rete nazionale di trasporto**, anche ai fini tariffari, l'insieme delle **infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale** liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da **terminali di rigassificazione italiani** regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella **Regione Sardegna**. Si prevede poi che il **gestore della**

**rete nazionale di trasporto** attivi una **procedura** per consentire la **presentazione di richieste di allacciamento** alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.

Al **comma 7** si prevede che per accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli **obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC**, il **MiSE** possa avvalersi, nel limite di dieci unità, di personale dell'area funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, all'ENEA, al GSE e alla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. e ad altri enti di ricerca, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

#### **Art. 61 (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica)**

Al **comma 1** prevede che per agevolare lo **sviluppo di sistemi di distribuzione elettrica sicuri**, resilienti, affidabili ed efficienti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per i culturali e dell'Ambiente, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata, adotti le **linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi** riguardanti la **costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione**.

Al **comma 2** prevede che le linee guida debbano assicurare la **semplificazione delle procedure autorizzative**, tramite l'adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture secondo i principi della legge 241/1990. Sono,

inoltre, individuati i casi per i quali può trovare applicazione una procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla **ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti** di qualunque tipologia, può trovare applicazione il meccanismo dell'autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul territorio nonché sugli interessi dei privati, in virtù della **preesistenza dell'impianto** e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute **entro 50 metri** rispetto al tracciato originario.

Al **comma 3** si prevede che le **regioni adeguate le rispettive discipline** entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che provvedono ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Al **comma 4** si prevede che nelle **more dell'adozione delle linee guida**, ai procedimenti autorizzativi delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione si applichino i principi della **legge 241/1990**.

Al **comma 5** si modifica l'art. 4 del D.lgs 33/2016, prevedendo che il **Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI)**, venga altresì utilizzato dalle **Pubbliche Amministrazioni** per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.

### **Art. 62 (Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia)**

L'articolo modifica l'**art. 1 del DL 7/2002** prevedendo che:

- si intendano interventi di **modifica sostanziale di impianto** esistente soggetti all'autorizzazione unica di cui al presente articolo quelli che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente autorizzato.

Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione è subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della data prevista dell'intervento. Viene fatta salva l'acquisizione, ove necessario, dell'autorizzazione per gli immobili ed aree di interesse paesaggistico;

- ferma restando, l'acquisizione dell'autorizzazione per gli immobili ed aree di interesse paesaggistico, gli **interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti**, da effettuare all'interno dell'**area di centrale** che non risultino connessi al funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti, siano realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Il gestore, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori, deve presentare al MiSE, inviandone copia al Comune interessato, la segnalazione certificata di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una dichiarazione del progettista che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e dagli eventuali atti di assenso in caso di intervento in aree sottoposte a vincolo. Il Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza in tutto o in parte della documentazione necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio attività, invita il gestore all'integrazione, con sospensione del termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del Ministero dello sviluppo economico, la segnalazione si intende ritirata definitivamente. Il MiSE, ove riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica al gestore l'ordine

motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine professionale di appartenenza. È comunque fatta salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa. Qualora entro i termini sopra indicati non intervengano comunicazioni di non effettuazione dell'intervento, l'attività si intende consentita. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo trasmette al Ministero dello sviluppo economico il certificato di collaudo finale dell'opera. La sussistenza del titolo a effettuare l'intervento è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato nonché gli atti di assenso eventualmente necessari;

- la **realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico** funzionali alle esigenze del settore elettrico, inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, sia autorizzata in base alle seguenti procedure:

a) **gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura**, anche non più operativi o in corso di dismissione o ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da **fonte fossile di potenza inferiore ai 300MW termici** in servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa

semplificata comunale. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla lettera b);

b) **gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici** in servizio, nonché **gli impianti "stand-alone"** ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni previste dall'art. 1 del DL7/2002. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l'autorizzazione viene rilasciata ai sensi della disciplina vigente;

c) **gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili** sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dal Ministero dello sviluppo economico, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW termici, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del D.lgs 387/2003;

d) la **realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW**, ovunque ubicati, è attività libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso previsti dal D.lgs 42/2004, nonché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da specifiche previsioni di legge esistenti in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione dal parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione elettrica di riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi impianti sono tenuti a inviare

copia del relativo progetto al Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro trenta giorni, può formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che devono essere comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di accumuli di energia previsti dal PNIEC. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono tenuti a comunicare al gestore della rete di trasmissione nazionale la data di entrata in esercizio degli impianti.

**Art. 63 (Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque)**

Al **comma 1** prevede che il Ministero delle politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, adotti con proprio decreto, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un **programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano**, in coerenza con gli **obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del Green new deal europeo**. Il programma straordinario è composto da due sezioni, la Sezione A e la Sezione B. La Sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di **prevenzione selvicolturale degli incendi** boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 da attuare da parte di imprese agricole e forestali su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Regioni e Province autonome. La Sezione B del programma è destinata al sostegno della **realizzazione di piani forestali** di area vasta di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo.

Al **comma 2** si prevede che nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del Ministero delle politiche agricole, il Ministro, con proprio decreto, approvi un **Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari**, di adeguamento funzionale delle **opere di difesa idraulica**, di interventi di **consolidamento delle sponde dei canali** o il **ripristino dei bordi danneggiati** dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti attuatori.

Al **comma 3** si prevede che il decreto del Ministro delle politiche agricole di cui al comma 2, sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e disponga il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi individuati, da attribuire alle Regioni e Province autonome.

Al **comma 4** si prevede che le risorse, necessarie alla realizzazione e alla **manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica**, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, non possano essere sottoposte ad **esecuzione forzata** da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. È nullo ogni pignoramento eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilità di cui al presente comma viene meno e non è opponibile ai creditori precedenti qualora, dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.

Al **comma 5** si prevede che per garantire la continuità di prestazioni indispensabili alle attività di manutenzione delle infrastrutture

irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'EIPLI in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e la cui scadenza sia prevista tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2020.

Al **comma 6** si reca la copertura finanziaria.

Al **comma 7** si dispone che le amministrazioni provvedano all'attuazione del presente articolo con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Art. 64 (Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal)**

Al **comma 1** prevede che le **garanzie e gli interventi finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale** e che tengano conto degli impatti sociali, previsti dall'art.1, c. 86, della legge 160/2019, possano riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il CIPE può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione n. 640 dell'11 dicembre 2019, in materia di **Green deal europeo**:

a) **progetti tesi** ad agevolare la transizione verso un'**economia pulita e circolare** e ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;

b) **progetti tesi** ad accelerare la transizione verso una **mobilità sostenibile** e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

Al **comma 2** si prevede che tali **garanzie** siano assunte da **SACE S.p.A.**, nel limite di **2.500 milioni di euro per l'anno 2020** e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, conformemente ai termini e condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il MiSE e SACE S.p.A. e approvata con delibera CIPE da adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:

a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;

b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;

c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;

d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;

e) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni;

f) le modalità con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.

Al **comma 3** si dispone che Il **rilascio da parte di SACE S.p.A.** delle **garanzie** di importo pari o superiore a **200 milioni di euro**, sia subordinato alla decisione assunta con decreto del MEF, sentiti MiSE e MATTM sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..

Al **comma 4** si prevede che sulle **obbligazioni di SACE S.p.A.** derivanti da tali garanzie, sia accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con **gestione separata**. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

Al **comma 5** si prevede che per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui all'art. 1, c. 85, della **legge 160/2019**, sono interamente destinate alla **copertura delle garanzie dello Stato** di cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale. Sul medesimo conto sono versati i **premi riscossi da SACE S.p.A.** al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla **copertura delle garanzie concesse** da SACE S.p.A. sono determinate con il DM di cui all'art. 1, comma 88, terzo periodo, della medesima **legge 160/2019**, tenuto conto dei limiti di impegno definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Al **comma 6** si recano modifiche all'art. 1, c. 88, della **legge 160/2019**, prevedendo:

- la soppressione del riferimento all'individuazione dell'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalità del comma 86 (finanziamento di progetti

economicamente sostenibili) e definizione di possibili interventi, criteri, modalità e condizioni per il rilascio delle garanzie;

- che con uno o più **decreti di natura non regolamentare** del **MEF**, sentiti MiSE e MATTM, anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero dello sviluppo economico per la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito, sia stabilita la **ripartizione dell'intervento** tra i diversi strumenti di supporto agli investimenti privati previsti dai commi 86 e 87 (**finanziamento di progetti economicamente sostenibili**) e quello di cui al comma 89 (concessione della garanzia di Stato in complementarità con la garanzia di bilancio dell'UE a **sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi**), anche al fine di escludere che da tali interventi possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

Al **comma 7** si prevede che per l'anno 2020, le garanzie di cui sopra possano essere assunte anche in assenza degli indirizzi del CIPE.

#### **Art.65 (Entrata in vigore)**

Dispone l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.